Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 141 del 6 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **302**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e dei commessi, dipendenti dalle imprese assicuratrici.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 302.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e dei commessi, dipendenti dalle imprese assicuratrici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 giugno 1949, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951, per la proroga con modifiche del predetto accordo 22 giugno 1949;

Visto l'accordo collettivo 1° aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.;

Visto l'accordo 12 febbraio 1951 per i dirigenti dell'I.N.A., richiamato dal predetto accordo 1° aprile 1953 ed allo stesso allegato;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 marzo 1956, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1° aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.;

Visto l'accordo collettivo nazionale 1° febbraio 1957, relativo alla sostituzione di alcune norme contenute negli accordi 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1° aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

Visto l'accordo collettivo nazionale 1° dicembre 1958, sulla proroga con modifiche e gli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951, 1° aprile 1953, 29 marzo 1956 e 1° febbraio 1957 relativi ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1960, e relativi allegati, per la proroga con modifiche degli accordi nazionali 29 marzo 1956 e 1° dicembre 1958, relativi ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960, per gli impiegati ed i commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici, rappresentate dall'A.N.I.A., stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati, il Sindacato Nazionale Lavoratori Assicurazioni Private, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori, la Federazione Nazionale Assicuratori, il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici; cui ha aderito, in pari data, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti il contratto collettivo nazionale per il trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti da imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. il verbale di accordo sul trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., richiamati dal suddetto contratto 27 luglio 1960 ed allo stesso allegati;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 198 e 176 rispettivamente in data 18 settembre 1961 e 10 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

l'accordo collettivo nazionale 22 giugno 1949, relativo ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate all'A.N.I.A.;

l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951, relativo alla proroga con modifiche del predetto accordo 22 giugno 1949;

l'accordo collettivo nazionale 1 aprile 1953, relativo ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., e ai dirigenti dell'I.N.A.;

l'accordo collettivo nazionale 29 marzo 1956, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.;

l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1957, relativo alla sostituzione di alcune norme contenute negli accordi del 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

l'accordo collettivo nazionale 1 dicembre 1958, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951, 1 aprile 1953, 29 marzo 1956 e 1 febbraio 1957, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1960, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 29 marzo 1956 e 1 dicembre 1958, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A e per i dirigenti dell'I.N.A;

il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960, relativo agli impiegati e ai commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole dell'accord 12 febbraio 1951, relativo ai dirigenti dell'I.N.A., ri

chiamate dall'accordo collettivo nazionale 1 aprile 1953 ed allo stesso allegate, e inoltre alle clausole del contratto collettivo nazionale relativo al trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., del verbale di accordo sul trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., richiamate dal predetto contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960 ed allo stesso allegate.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti, gli impiegati e i commessi considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti delle imprese assicuratrici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 97. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 GIUGNO 1949 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 22 giugno 1949 in Milano,

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni,* assistito dai sigg. dott. *Augusto Bigliocchi,* avv. *Carlo Bocca,* dott. *Giorgio Bracco,* prof. dott. *Giuseppe Dalle Rive* e dott. *Augusto Marchegiani*;

premesso che in occasione della stipula del presente accordo, si è ritenuto opportuno di riunire in unico testo tutte le clausole che hanno vigore in virtù del contratto 28 maggio 1937 e successive modificazioni, le parti hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

Art. 1.

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti delle Imprese di Assicurazione aderenti alla Associazione stipulante e rappresentati dalla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ad eccezione dei dirigenti di quegli Enti o Imprese che, in base all'art. 2 dello Statuto della Associazione Imprese Assicuratrici hanno richiesto trattative separate.

Art. 2.

GRADI

I dirigenti sono distinti nell'ambito di ciascuna Impresa in gradi secondo lo Statuto e l'ordinamento della Azienda stessa.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il dirigente non è soggetto a periodo di prova.

TITOLO II

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra l'Impresa e il dirigente stesso. Tuttavia quello complessivo iniziale del dirigente meno elevato in grado non può essere inferiore al trattamento economico complessivo che spetta contrattualmente (tabella di stipendio, integrazione, contingenza fissa, maggiorazione speciale, rivalutazione e correttivo) all'impiegato senza grado di categoria e classe più elevate, aumentato del 30 %.

Nelle Imprese che hanno una particolare tabella di stipendi per i funzionari o per i capi ufficio, la maggiorazione sarà del 20 %.

Agli effetti del raffronto tra i due trattamenti, si calcolano per gli impiegati senza grado, per i capi ufficio e funzionari le voci indicate al primo comma e per i dirigenti l'intera retribuzione, con esclusione della indennità contrattuale di famiglia, degli assegni familiari e di caropane, del compenso sostitutivo della mensa, dell'indennità di carica, delle provvigioni, soprapprovvigioni e interessenze, delle diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati.

Art. 5.

MAGGIORAZIONI MINIME DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I SINGOLI GRADI

Tra i diversi gradi, determinati secondo il disposto dell'art. 2, sono fissate delle maggiorazioni minime del trattamento economico rispetto a quello del dirigente meno elevato in grado di cui al precedente art. 4, così stabilite:

— dirigente 2° grado, retribuzione minima iniziale del 1° grado maggiorata del 25 %;

— dirigente 3° grado, retribuzione minima iniziale dal 2° grado maggiorata del 20 %;

— dirigente 4° grado, retribuzione minima iniziale del 3° grado maggiorata del 15 %.

— dirigente 5° grado, retribuzione minima iniziale del 4° grado maggiorata del 12 %;

e così di seguito con la progressione del 12 % per i gradi successivi.

Art. 6.

MAGGIORAZIONI MINIME DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER ANZIANITÀ

Sono riconosciuti per ogni grado tre scatti biennali che cominciano a maturare dal 1° aprile 1947, nella misura ciascuno del 5 % delle retribuzioni minime iniziali di diritto, calcolate come ai precedenti artt. 4 e 5. La somma risultante va corrisposta in aggiunta alle retribuzioni percepite di fatto.

Agli effetti degli scatti, nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità di scatto.

Art. 7.

ASSEGNI FAMILIARI E INDENNITÀ DI FAMIGLIA

Sono riconosciuti al dirigente, a carico dell'Impresa, gli assegni familiari nella stessa misura e con le stesse modalità in atto per il personale impiegatizio.

Sono altresì riconosciute le eventuali indennità di famiglia previste dai singoli contratti aziendali per il personale impiegatizio.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CARICA

Al dirigente viene corrisposta, a seconda del grado, una indennità di carica, nella misura che risulta dalla allegata tabella.

Detta indennità è suscettibile delle maggiorazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile maturata dopo il 1° aprile 1947.

Essa assorbe, fino alla concorrenza, quanto le Imprese hanno, sotto qualsiasi voce e in qualsiasi forma corrisposto per il medesimo titolo anche in relazione a quanto concesso in attuazione della richiesta contenuta nel comma *b*) della lettera in data 28 luglio 1947 della Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici.

Art. 9.

INTERESSENZE

Oltre alle corresponsioni previste dai precedenti articoli, il dirigente può fruire di un trattamento di interessenze da pattuirsi in sede aziendale con il dirigente interessato.

Art. 10.

MISSIONI

Per le missioni temporanee le spese incontrate, per ogni giorno di trasferta, vengono rimborsate al dirigente a piè di lista.

Per le missioni a carattere continuativo, che impegnano fuori della sua residenza l'opera del dirigente per almeno 15 giorni in un mese, verrà di volta in volta concordato fra le parti l'importo delle diarie in relazione anche a quelle stabilite per il restante personale.

Art. 11.

PREMI DI ANZIANITÀ

Al dirigente che compie il 25° anno di servizio continuativo ed effettivo presso la medesima Impresa, viene corrisposto un premio di anzianità pari a una normale mensilità di retribuzione.

Il premio suddetto è commisurato a due normali mensilità di retribuzione al compimento del 40° anno di servizio continuativo ed effettivo presso la medesima Impresa. Detto limite di 40 anni di servizio continuativo, viene ridotto a 35 anni per le Imprese il cui contratto collettivo di lavoro preveda tale limite come massimo, agli effetti della quiescenza.

Dalla mensilità sono esclusi gli assegni familiari di legge, le indennità contrattuali di famiglia, il compenso sostitutivo della mensa, le diarie e i rimborsi spese, entrambi anche se forfetizzati, le provvigioni e le interessenze.

TITOLO III

Art. 12.

FERIE

Il periodo annuale di ferie è di giorni 30 continuativi, dopo compiuto il primo anno di servizio.

Può essere disposta la interruzione delle ferie, nel qual caso spetta il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.

Ove esigenze del servizio lo impongano e in via eccezionale possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purchè complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

Art. 13.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'Impresa conserva il posto al dirigente per il periodo di:

a) mesi 8 al dirigente che abbia una anzianità di servizio sino a 5 anni;

b) mesi 16 al dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e 15 anni;

c) mesi 22 al dirigente che abbia una anzianità di servizio oltre i 15 anni.

Durante l'interruzione del servizio, viene corrisposta l'intera retribuzione complessiva per la metà del periodo rispettivamente fissato alle lettere *a*), *b*) e *c*) e metà della retribuzione per il rimanente periodo.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto più favorevoli di quelle previste dalla legge, si applicano solo a quelle interruzioni che si verifichino a non meno di 18 mesi di distanza dal termine di una precedente interruzione dovuta alla stessa causa o alle dirette conseguenze di essa.

In caso di interruzione dovuta alla stessa causa o alle dirette conseguenze di essa entro i 18 mesi di cui sopra, si applica, per il nuovo periodo di malattia, in

luogo del trattamento anzidetto, quello stabilito allo art. 6 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego privato.

Art. 14.

ASSISTENZA MALATTIA

In caso di malattia le Imprese corrisponderanno al dirigente l'importo del trattamento che l'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie, avrebbe dovuto corrispondere all'impiegato in un caso identico, aumentato del 50 % per le sole prestazioni in misura fissa.

Nel caso in cui il dirigente richieda la « prestazione diretta » avrà diritto all'assistenza « di medici e di cliniche convenzionati » da stabilirsi piazza per piazza: oppure, a sua scelta, per quanto riguarda l'assistenza in clinica, ad una somma pari a quella che l'Impresa avrebbe dovuto corrispondere alla clinica stessa.

Nell'eventualità che in qualche piazza non sia possibile l'intesa con « cliniche » saranno concordate fra dirigente e Imprese le modalità per l'assistenza, tenendo come base le prestazioni fornite dalla Cassa Malattie per gli impiegati con gli adeguamenti consigliati dalla posizione del dirigente.

Analogamente si procederà nei casi in cui, nonostante la esistenza di « cliniche convenzionate », non sia possibile utilizzare le stesse.

TITOLO IV

Art. 15.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può risolversi:

a) per dimissioni;

b) per disdetta da parte dell'Impresa;

c) per giusta causa, ai sensi dell'art. 9 del R. D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;

d) per malattia o invalidità in dipendenza da infortunio, dopo superati i termini di cui all'art. 13:

e) per morte.

Art. 16.

PREAVVISO

Agli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi *a*) e *c*) di cui al precedente articolo, le Imprese dovranno osservare i seguenti termini di preavviso:

fino a 5 anni di servizio	mesi	3
dal 5° anno compiuto a 10 anni di servizio	»	5
dal 10° anno compiuto a 15 anni di servizio	»	7
dal 15° anno compiuto a 20 anni di servizio	»	9
oltre il 20° anno di servizio	»	10

E' in facoltà delle Imprese di sostituire il preavviso con la corrispondente indennità.

Il dirigente dimissionario dovrà dare all'impresa un preavviso di mesi due indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

Art. 17.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa, oltre al preavviso di cui al primo comma del precedente articolo o all'indennità sostitutiva di esso, è tenuta a corrispondere al dirigente, in tutti i casi previsti dall'art. 15, esclusi quelli *a*) e *c*) una indennità di anzianità commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico complessivo annuo per ogni anno intero di servizio prestato fino a L. 2.300.000 ed un ventiquattresimo sull'eccedenza delle L. 2.300.000 annue. Detto limite è elevato a L. 2.900.000 in caso di risoluzione del rapporto per morte o per invalidità assoluta permanente o quiescenza o dopo compiuti 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età.

Agli effetti del computo delle indennità di anzianità, le frazioni mensili di anno — superato il primo anno di servizio — vengono calcolate in dodicesimi.

Il computo delle retribuzioni globali annue, agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, sarà fatto prendendo per base:

a) lo stipendio e assegni fissi nella misura percepita dal dirigente al momento della cessazione del rapporto d'impiego;

b) i compensi e le partecipazioni agli utili variabili nella misura media degli ultimi 3 anni compiuti di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Dal calcolo sopra indicato vanno esclusi i rimborsi delle spese effettive e quindi anche quelle di rappresentanza, oltre gli assegni familiari di legge, caropane ed il compenso sostitutivo della mensa.

Le diarie forfettizzate vanno incluse nella misura del 40 % e calcolate secondo la media dell'ultimo biennio.

Agli stessi effetti di cui sopra il « correttivo temporaneo di carovita » va computato secondo le norme di cui al punto 8° delle « dichiarazioni delle parti » dell'accordo 10 aprile 1947 riguardante il personale impiegatizio.

Fermo il limite di L. 2.300.000, di cui al precedent primo comma, al dimissionario che abbia compiuti anni di servizio effettivo da dirigente e fino a 6 ann di servizio effettivo da dirigente è corrisposto il 50 % della sola indennità di anzianità che gli spetterebbe i caso di licenziamento. Al dimissionario che abbia com piuto i 6 anni di servizio effettivo da dirigente, spett l'intera indennità di anzianità.

Qualora il dirigente provenga dalla categoria impie gatizia e non abbia maturato, all'atto delle dimissioni il minimo di cui sopra di anzianità effettiva di diri gente, è in sua facoltà preferire il trattamento stabi lito per la categoria impiegatizia, cumulando le du separate anzianità. In tal caso in luogo del limite d L. 1.320.000 previsto per il personale impiegatizio, s applicherà il limite di L. 2.100.000.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cu al comma *c*) dell'art. 15, non spettano nè preavviso n indennità di anzianità: viene solo corrisposta la retr

ozione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio restando impregiudicato ogni diritto dell'Impresa per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

L'indennità di anzianità, di cui al presente articolo, si intende compensata sino a concorrenza dal trattamento di previdenza in atto presso la Compagnia a favore del proprio personale, salvo espresso patto contrario.

Art. 18.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio è determinata, a tutti gli effetti, dal periodo di lavoro prestato nella stessa Azienda con qualunque mansione o grado, semprechè non sia intervenuta una risoluzione o liquidazione del rapporto precedente all'atto della promozione a dirigente.

Art. 19.

MORTE

In caso di morte, spettano agli aventi diritto le indennità di cui al precedente art. 17 nonchè l'equivalente sostitutivo del periodo di preavviso di cui allo art. 16.

TITOLO V

Art. 20.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'aumento del minimo di retribuzione del dirigente determinato dall'applicazione del sistema di cui ai precedenti artt. 4 e 5 agli aumenti derivanti dall'accordo nazionale in data 10 giugno 1949 sarà corrisposto, in aggiunta all'attuale situazione di fatto, senza che ciò sia per costituire precedente per accordi successivi.

Art. 21.

In caso che, alla data di stipulazione del presente accordo vi siano dirigenti già disdettati, che stiano compiendo il periodo di preavviso in servizio nella misura massima di 9 mesi secondo quanto disposto dallo art. 9 del contratto nazionale 28 maggio 1937 e che tale termine di preavviso scada col dicembre c. a., lo art. 16 del presente accordo non è applicabile a detti dirigenti e pertanto il loro rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti al cessare del nono mese di preavviso.

Tuttavia le Imprese corrisponderanno a detti dirigenti il compenso sostitutivo del maggior periodo di preavviso che sarebbe spettato con l'applicazione dello art. 16 del presente accordo, computato sulla base della normale retribuzione percepita per il mese di dicembre stesso.

TITOLO VI

Art. 22.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente accordo collettivo nazionale di lavoro annulla e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Imprese Assicuratrici stipulato il 28 maggio 1937 e successive modificazioni.

Sostituisce ed assorbe inoltre le analoghe vigenti disposizioni in materia contemplate dalla legge o da usi e consuetudini generali e locali.

Art. 23.

DECORRENZA E SCADENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1949 e scade il 31 dicembre m. a.

In deroga alla norma generale per cui gli accordi sono applicabili al solo personale in servizio alla data della loro stipulazione, il presente accordo si applica anche ai dirigenti in servizio al 14 maggio 1949, mentre i « limiti o plafoni » di cui all'art. 17 verranno applicati anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego nel periodo 1° gennaio. 13 maggio 1949.

TABELLA INDENNITA' DI CARICA

1° grado dirigente	L. 182.000	annue
2° grado dirigente	» 217.000	»
3° grado dirigente	» 259.000	»
4° grado dirigente	» 308.000	»
5° grado dirigente	» 357.000	»
6° grado dirigente	» 406.000	»
7° grado dirigente	» 455.000	»

L'indennità di cui sopra, in relazione al capoverso dell'art. 8, va maggiorata del correttivo in atto, che al 31 dicembre 1948 era del 43,05 %.

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ACCORDO

Con riferimento all'art. 1 del presente accordo, si precisa che le Imprese alle quali non si applica l'accordo stesso, avendo chiesto trattative separate in virtù dell'art. 2 dello Statuto della Associazione, sono:

Alleanza Vita, Istituto Nazionale Assicurazioni, Istituto Provinciale Incendi, Mutua Esercenti Imprese Elettriche, Trinacria.

DICHIARAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE

In relazione a quanto stabilito con l'art. 9 dell'accordo economico nazionale stipulato in data odierna, si precisa che, per i dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1948, le Imprese, in sede di eventuale revisione di interessenze per i dirigenti che già ne usufruiscono e salvo situazioni in atto, non stabiliranno dei massimi di interessenze e/o provvigioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 GENNAIO 1951 PER LA PROROGA CON MODIFICHE DELL'ACCORDO NAZIONALE 22 GIUGNO 1949 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 12 gennaio 1951,

tra

la Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici,

si è stipulato il presente accordo:

1. L'accordo nazionale 22 giugno 1949 rimane in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi punti.

2. Il trattamento economico minimo del dirigente meno elevato in grado non può essere inferiore al trattamento economico spettante contrattualmente al capo ufficio di classe più elevata aumentato del 20 %.

3. Nelle imprese presso le quali esistono tabelle per funzionari (comunque denominati) comprendenti in sè la indennità di carica, sicchè ai detti funzionari non spetti la indennità suddetta, la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20 % ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante ai funzionari (comunque denominati) decurtata del 6,50 per cento.

4. Le percentuali di maggiorazioni minime stabilite dall'art. 5 dell'accordo 22 giugno 1949 vengono modificate nel modo seguente:

Dirigente 3° grado 25 %;
Dirigente 4° grado 20 %;
Dirigente 5° grado 15 % e così di seguito con la progressione del 15 % per ciascuno dei gradi successivi.

5. L'ultimo comma dell'art. 6 dell'accordo 22 giugno 1949 viene così modificato:

« Agli effetti degli scatti, nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità di scatti con riconoscimento però della anzianità di scatto già maturata nello scatto in atto al momento della promozione ».

6. Le indennità di carica di cui all'art. 8 del ricordato accordo 22 giugno 1949 vengono così modifiate:

Dirigente di 1° grado L. 350.000;
Dirigente di 2° grado L. 420.000;
aumento di L. 60.000 per ogni grado successivo.

Detta indennità di carica comprende il correttivo in atto al 31 dicembre 1950 ed è pertanto solo suscettibile delle maggiorazioni derivanti dalla applicazione della scala mobile eventualmente maturata dopo tale data.

7. Per quanto si riferisce alla gradualità della ripartizione dell'onere derivante dalla applicazione del nuovo trattamento economico (con esclusione della indennità di carica) e per quanto riguarda l'assorbimento degli assegni personali si attueranno le disposizioni che verranno applicate al personale impiegatizio non dirigente.

8. Il plafond o limite di cui all'art. 17 dell'accordo 22 giugno 1949 viene elevato alle seguenti misure:

da L. 2.300.000 in caso di dimissioni o risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro a L. 3.300.000;

da L. 2.900.000 in caso di morte, invalidità permanente o quiescenza a L. 3.900.000.

9. Il presente accordo non riguarda le Imprese di cui alla dichiarazione allegata all'accordo 22 giugno 1949 e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che ha invocato trattativa separata.

10. L'accordo presente verrà applicato in via provvisoria dalle Imprese sulle basi delle tabelle presentate il 29 giugno 1950 dall'A.N.I.A. alla F.I.L.D.A., salvo conguaglio.

11. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 23 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949.

12. Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1950 e scadrà il 31 dicembre 1952, salvo rinnovo.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

La F.N.D.I.A. dichiara di insistere nella sua tesi secondo cui i plafonds contrattuali sono aboliti dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.

L'A.N.I.A. dichiara di non condividere tale tesi ritenendo che l'abolizione si riferisca esclusivamente al trattamento di legge e non sia applicabile ove sussistano convenzioni contrattuali più favorevoli.

La F.N.D.I.A. contesta che nella specie ricorra l'ipotesi di convenzione contrattuale più favorevole per il chè, in ogni caso, rimane ferma la sua precedente dichiarazione.

In conseguenza delle dichiarazioni di cui sopra le parti — senza pregiudizio dei rispettivi contrastanti punti di vista — si danno reciprocamente atto che i plafonds di cui al punto 7 predetto non avranno valore qualora risulti che la già citata legge 9 novembre 1950, n. 970 contenga l'abolizione dei plafonds contrattuali o comunque i plafonds vengano aboliti da eventuali successive disposizioni legislative.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° APRILE 1953 PER LA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 22 GIUGNO 1949 12 GENNAIO 1951 E 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A. E PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

Il giorno 1° aprile 1953, in Milano,

tra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni*

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni,* assistito dai signori: dott. *Augusto Bigliocchi,* avv. *Carlo Bocca,* prof. dott. *Giuseppe Dalle Rive,* dott. *Augusto Marchegiani* e dott. *Augusto Virgili,* si è concordato quanto segue:

1. Il contratto nazionale 22 giugno 1949 e il verbale di accordo 12 gennaio 1951 e, per i dirigenti della I.N.A., l'accordo economico 12 febbraio 1951, già scaduti sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi punti.

2. A integrazione di quanto disposto nel contratto nazionale 22 giugno 1949 dall'art. 6, riguardante le maggiorazioni minime del trattamento economico per anzianità, ai tre scatti biennali vengono aggiunti per il 1° e 2° grado di dirigente, due scatti triennali, nella misura ciascuno del 5 % delle retribuzioni minime iniziali di diritto e per il 3° grado di dirigente, uno scatto triennale sempre nella misura del 5 % calcolato come sopra.

Per i gradi di dirigente successivi al 3°, restano immutati i tre scatti biennali già in atto.

3. L'indennità di carica, di cui all'art. 8 del richiamato contratto nazionale 22 giugno 1949, viene stabilita, per le Imprese presso le quali è attualmente in vigore, nelle seguenti misure:

Dirigente di 1° grado	L.	430.000
Dirigente di 2° grado	»	500.000
Dirigente di 3° grado	»	570.000
Dirigente di 4° grado	»	640.000
Dirigente di 5° grado	»	710.000
Dirigente di 6° grado	»	780.000
Dirigente di 7° grado	»	850.000

Gli eventuali aggiustamenti apportati alle retribuzioni per effetto dell'art. 4 del contratto nazionale 8 dicembre 1952, saranno estesi alle suddette indennità di carica.

Nota a verbale: La clausola relativa agli aggiustamenti delle retribuzioni, sostituisce a tutti gli effetti il 2° comma dell'art. 8 del contratto nazionale 22 giugno 1949 e il capoverso del punto 6 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 con la decorrenza del contratto nazionale e del verbale di accordo stessi.

4. Nel contratto nazionale 22 giugno 1949 viene inserito il seguente:

Art. 12-*bis.*

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Al dirigente che sia in possesso dei requisiti sottoindicati, saranno riconosciute, ai soli effetti dell'anticipazione di scatti, le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 50 % del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, in campagne di guerra cui partecipi l'Italia. La anzianità non viene riconosciuta ai dirigenti che abbiano fatto parte del personale dell'Impresa precedentemente al servizio militare stesso;

b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia o croce al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra.

Al dirigente, che non possa vantare un periodo superiore ai 6 mesi, verrà comunque riconosciuto un semestre.

Le anzianità di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) sono cumulabili.

Le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se l'interessato non denuncerà, all'atto dell'assunzione, i titoli che ad esse danno diritto.

5. Nel contratto nazionale 22 giugno 1949 viene inserito il seguente:

Art. 12-*ter.*

RICHIAMO ALLE ARMI

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il periodo stesso viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Al dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento di legge. Al termine del servizio militare il dirigente deve riprendere servizio entro 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una

durata non superiore ad un mese; 15 giorni, se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a 6 mesi; 20 giorni, se ha avuto una durata superiore a 6 mesi e non a un anno; 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un anno.

Non riprendendo servizio nei termini di cui al precedente comma il Dirigente sarà considerato dimissionario.

Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali verrà considerato dimissionario.

6. I termini di preavviso di cui all'art. 16 del contratto nazionale 22 giugno 1949, riguardanti le anzianità di servizio superiori a 20 anni, vengono così modificati:

dal 20° anno compiuto al 22° anno di servizio mesi 10
dal 22° anno compiuto al 25° anno di servizio mesi 11
oltre il 25° anno di servizio » 12

7. Il « plafond o limite » di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, per le Imprese presso cui è in vigore, viene elevato alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	4.200.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	4.800.000
Dirigente di 6° e 7° grado	»	5.300.000

in caso di morte, invalidità permanente o quiescenza:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	5.000.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	6.000.000
Dirigente di 6° e 7° grado	»	7.000.000

nel caso di cui al terzultimo comma del richiamato art. 17 il limite viene elevato alle seguenti misure:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	3.800.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	4.400.000
Dirigente di 6° e 7° grado	»	4.800.000

8. Al primo comma dell'art. 22 del contratto nazionale 22 giugno 1949 va aggiunto: « salvo i diritti individuali acquisiti, valutati nel complesso delle norme di ciascun istituto contrattuale ».

9. Il limite massimo di aumento della retribuzione riconosciuta al personale impiegatizio dell'I.N.A. con l'art. 2. *a*) del contratto 18 dicembre 1952, sarà aumentato, per i dirigenti del medesimo I.N.A., delle percentuali di maggiorazione previste dall'accordo 12 febbraio 1951 e con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso accordo.

10. Il limite massimo di aumento della retribuzione riconosciuta al personale impiegatizio delle Imprese del gruppo *B* (Assitalia, Fiumeter e Fiume) con l'articolo 2. *b*) del contratto 18 dicembre 1952, in lire 85.000, sarà applicato anche ai dirigenti di grado 1° delle suddette Imprese e sarà per essi suscettibile dello aumento per scatti di anzianità di cui all'art. 6 dello accordo 22 giugno 1949; ai dirigenti dei gradi successivi sarà applicato un aumento di retribuzione pari alle suddette L. 85.000 maggiorate delle percentuali di aumento, rispetto al 1° grado, stabilito per i gradi medesimi dell'art. 5 dell'accordo 22 giugno 1949, modificato col punto 4° del verbale 12 gennaio 1951 e dallo art. 6 dell'accordo 22 giugno 1949 stesso.

11. *a*) Per i dirigenti in servizio al 18 dicembre 1952, dipendenti dalle Imprese assegnate ai gruppi *C*, *D*, *E* ed *F*, l'indennità di carica per l'anno 1952 viene così stabilita:

Dirigente di 1° grado	L.	370.000
Dirigente di 2° grado	»	440.000
Dirigente di 3° grado	»	500.000
Dirigente di 4° grado	»	565.000
Dirigente di 5° grado	»	625.000
Dirigente di 6° grado	»	690.000
Dirigente di 7° grado	»	750.000

Sulla indennità di carica va apportata la percentuale del 4,41% di cui all'accordo economico 18 dicembre 1952 riguardante la erogazione di una somma « una tantum », salvo compensazione di quanto già corrisposto al medesimo titolo sulla indennità stessa.

b) Ai Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in sostituzione del trattamento stabilito dall'accordo economico nazionale 18 dicembre 1952 riguardante l'erogazione di una somma « una tantum » e del trattamento determinato al precedente comma *a*), viene corrisposta per l'anno 1952, una somma, netta di trattenute, « una tantum » pari a:

Dirigente di 1° grado	L.	110.000
Dirigente di 2° grado	»	130.000
Dirigente di 3° grado	»	150.000

c) Ai Dirigenti delle Imprese di gruppo *B*, le somme di cui al precedente comma *b*) vengono sostituite dalle seguenti, lorde di imposta:

Dirigente di 1° grado	L.	127.000
Dirigente di 2° grado	»	143.500
Dirigente di 3° grado	»	163.500
Dirigente di 4° grado	»	188.500
Dirigente di 5° grado	»	207.500
Dirigente di 6° grado	»	232.500

12. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 dell'accordo 18 dicembre 1952, sono estese in base alle norme in vigore ai Dirigenti dell'I.N.A.

13. Il presente accordo non riguarda le Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A.

Le disposizioni contenute nei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, non riguardano i Dirigenti dell'I.N.A.: le disposizioni dell'art. 6 si applicano ai dirigenti dell'I.N.A. nei casi previsti dall'art. 5 delle norme complementari al contratto collettivo 1° gennaio 1942, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 25 marzo 1943.

14. Il presente verbale di accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1953.

Il contratto nazionale 22 giugno 1949 e il verbale di accordo 12 gennaio 1951, e, per i Dirigenti dell'I.N.A., l'accordo economico 12 febbraio 1951, richiamati in vigore ai sensi del precedente punto 1°, modificati secondo le disposizioni contenute nei precedenti punti, scadranno il 31 dicembre 1955.

Si intenderanno tacitamente rinnovati per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non siano disdettati da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

15. Il presente verbale, per la parte che si riferisce al personale dipendente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, sarà sottoposto ai competenti organi amministrativi.

NOTA A VERBALE

Assicurazioni infortuni l'A.N.I.A. raccomanderà alle Imprese di assicurare contro gli infortuni il Dirigente che normalmente viaggia per esigenze di servizio.

Di conseguenza nella circolare di accompagnamento al contratto nazionale verrà incluso quanto segue:

« La Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ha richiesto che i Dirigenti in missione siano coperti di assicurazione contro gli infortuni, per rischi professionali e extra professionali, per casi di morte o invalidità permanenti, per massimali adeguati al trattamento economico percepito ».

Non abbiamo ritenuto opportuno accogliere tale desiderio per quanto si riferisce alla totalità dei Dirigenti in missione; tuttavia pensiamo che sia necessario garantire i Dirigenti, normalmente in missione, con una adeguata assicurazione contro gli infortuni.

ALLEGATO

ACCORDO 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

L'anno 1951 addì 12 febbraio,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo vice presidente avv. *Augusto Marchegiani*, assistito dall'On.le *Vittorio Tredici*,

premesso

che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha chiesto l'applicazione dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, allo scopo di coordinare, con la questione previdenziale, la risoluzione dei problemi di carattere più strettamente economico, da regolare il tutto attraverso l'Associazione;

si è convenuto:

1) Il presente contratto si applica a tutti i Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni aderenti alla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici.

2) si dà atto che le convenzioni di cui nel presente accordo non avranno effetto se non in quanto sarà raggiunto un accordo sulla previdenza, salvo quanto precisato in prosieguo.

A) TRATTAMENTO ECONOMICO

3) Il trattamento economico del Dirigente è individuale. Tuttavia il trattamento economico annuo minimo del Dirigente di grado IV (Capo Servizio e Ispettore Superiore) non potrà essere inferiore al trattamento economico annuo massimo di tabella del Funzionario, aumentato del 20 %

4) Tra i diversi gradi dei Dirigenti sono fissate maggiorazioni minime del trattamento economico rispetto a quello del Dirigente meno elevato in grado, di cui all'articolo precedente, così stabilite:

Dirigente di grado III retribuzione minima iniziale del grado IV maggiorata del 30 %.

Dirigente di grado II retribuzione minima iniziale del grado III maggiorata del 22 %.

5) Al Dirigente spetta una maggiorazione minima del trattamento economico in relazione al periodo di permanenza nei vari gradi. Tale maggiorazione è fissata nella percentuale minima del 7 % della retribuzione minima iniziale di diritto per ciascun grado, ed è riconosciuta al termine di ciascun periodo triennale di permanenza nello stesso grado, con un massimo di tre aumenti triennali.

In caso di nomina o promozione, ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato nel grado di provenienza è valutato limitatamente ad un anno per ogni periodo triennale di permanenza effettiva nel grado di provenienza con un massimo di un triennio.

6) La retribuzione complessiva annua viene suddivisa in sedici mensilità e sono in conseguenza soppresse le gratifiche contrattuali di giugno e dicembre, sinora corrisposte nella misura di mezza mensilità di retribuzione ciascuna.

7) Sono soppressi i premi di operosità e le gratifiche contrattuali, corrisposti a giugno e a dicembre, e sono istituite gratifiche semestrali, la cui concessione ed entità sono riservate al Direttore Generale, in base agli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed in relazione al merito particolare di ciascun Dirigente.

8) Viene soppressa l'indennità di carica attualmente corrisposta dal 1° gennaio 1951

9) I miglioramenti economici risultanti dal presente accordo saranno graduati in tre anni, nella misura del 55 % per il 1950 e del restante 45 % nei due anni successivi, rimanendo inteso che la quota relativa al 1951 non dovrà essere inferiore al 25 %.

B) PREVIDENZA

10) Il nuovo trattamento previdenziale sarà immediatamente preso in esame tra l'I.N.A. e la F.N.D.I.A. allo scopo di raggiungere una preventiva intesa che fa-

ciliti la relativa soluzione in sede di trattative conclusive tra l'A.N.I.A. e la F.N.D.I.A. stessa. Ad ogni buon fine, le parti danno atto che la trattativa per la nuova sistemazione previdenziale riguarderà la determinazione per la regolarizzazione contrattuale, sia della misura di retribuzione da tenere per base della previdenza sia della entità dei contributi e delle prestazioni da corrispondersi, sia di ogni modalità, riconoscendosi tra le parti che l'adozione del nuovo trattamento economico non può allo stato implicare automatica applicazione del vecchio congegno previdenziale alle nuove retribuzioni.

11) Tra le parti resta inteso che, a tutti gli effetti, il nuovo trattamento di previdenza avrà vigore dal 1° gennaio 1951, fermo restando che da questa data i miglioramenti economici apportati al trattamento previdenziale in atto saranno estesi anche al personale collocato in quiescenza durante il 1950.

12) Fino a quando non sarà definito il nuovo trattamento di previdenza, resterà in vigore quello in atto, basato sulla quota della retribuzione antecedente al presente accordo.

C) ANTICIPO

13) In base ai miglioramenti apportati dal nuovo trattamento economico e in conto aumenti relativi all'anno 1950, verrà corrisposto in unica soluzione un anticipo del 50 % sull'aumento annuo non graduato.

14) A partire dal 1° gennaio 1951 verrà corrisposto ai Dirigenti un acconto mensile pari al 50 % dell'aumento non graduato, riferito a mese (16 mensilità).

15) La differenza tra gli aumenti derivanti dal nuovo trattamento come sopra graduati e gli anticipi corrisposti deve intendersi accantonata fino alla conclusione dell'accordo sul trattamento di previdenza, dopo il quale si procederà ai necessari conguagli.

D) NORME E CONDIZIONI PARTICOLARI

16) Il nuovo trattamento economico non ha alcun effetto nei riguardi dell'operazione di cessione V stipendio, a meno che non intervengano successivi accordi in proposito.

17) I miglioramenti economici comportati dal presente accordo debbono essere applicati anche ai Dirigenti che hanno lasciato il servizio nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1950 alla data del presente verbale, nelle misure stabilite dall'art. 9 ma con la limitazione di cui agli artt. 13 e 15.

18) Agli effetti della indennità di anzianità, gli aumenti concordati saranno integralmente applicati ai Dirigenti che hanno lasciato o lasceranno il servizio a far data dal 1° gennaio 1950, peraltro con i criteri di gradualità fissati dall'art. 9 e, fino a quando non sarà definito il nuovo trattamento di previdenza, con le limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15.

E) NORME FINALI E TRANSITORIE

19) Resta inteso che la parte giuridico-normativa del nuovo contratto collettivo non potrà in alcun caso apportare, a qualunque titolo e causale, modifiche in aumento o in diminuzione del trattamento concordato.

Quanto peraltro concerne le varie indennità, aggiunte, ecc., extra tabellari, formerà oggetto di trattazione allorquando diverrà operante in modo definitivo il nuovo trattamento economico, fermo restando che l'indennità di mensa deve intendersi assorbita dal trattamento stesso.

20) Per quanto riguarda la eventuale suddivisione delle retribuzioni suddette in particolari voci, le parti rinviano a quanto sarà concordato tra l'A.N.I.A. e la F.N.D.I.A. in sede di contratto nazionale.

VERBALE AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ECONOMICO 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

Tra le parti si è concordato che il presente accordo si applica integralmente, « con le modalità e limitazioni in esso previste », anche al Primo Vice Direttore Generale, il cui trattamento economico annuo minimo viene stabilito con la maggiorazione del 18 % sulla retribuzione minima iniziale del grado II, fermi rimanendo i due scatti di anzianità attualmente in vigore.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29 MARZO 1956 SULLA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951 E 1° APRILE 1953 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A. E PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

Il giorno 29 marzo 1956 in Roma,

tra la

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e la

FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni*, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente accordo riguarda le Imprese di assicurazione rappresentate dalla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e i Dirigenti da esse dipendenti, in servizio alla data di stipulazione.

Sono escluse le Imprese associate che hanno invocato l'art 2 dello statuto della Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Art. 2.

L'accordo nazionale 22 giugno 1949, il verbale di accordo 12 gennaio 1951 e l'accordo 1° aprile 1953, nonchè, per i Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'accordo 12 febbraio 1951 e gli allegati ai precedenti accordi, sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il punto 3 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 è modificato come segue:

« Per le « Assicurazioni d'Italia » la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20 % ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante al Sostituto Procuratore, esclusa la indennità di procura, decurtata del 2,50 %.

« Nelle Imprese nelle quali esistono tabelle per funzionari (comunque denominati) comprendenti in sè la indennità di carica, sicchè ai detti funzionari non spetti la indennità suddetta, la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20 % ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante ai funzionari (comunque denominati) decurtata del 5,50 %: la stessa norma si applicherà per la « Fiumeter » con riferimento alla retribuzione massima spettante al Capo ufficio ».

Art. 4.

Il punto 3 dell'accordo 1° aprile 1953 è modificato come segue:

« L'indennità di carica, di cui all'art. 8 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949, già modificato con il punto 6 dell'accordo 12 gennaio 1951 e con il punto 3 dell'accordo 1° aprile 1953 viene stabilita, per le Imprese presso le quali è attualmente in vigore, nelle seguenti misure:

Dirigenti di 1° grado	annue L.	560.000
Dirigenti di 2° grado	»	640.000
Dirigenti di 3° grado	»	720.000
Dirigenti di 4° grado	»	800.000
Dirigenti di 5° grado	»	880.000
Dirigenti di 6° grado	»	960.000
Dirigenti di 7° grado	»	1.040.000

« Gli eventuali aggiustamenti che venissero apportati alle retribuzioni, per effetto dell'art. 8 del contratto nazionale 13 marzo 1956, saranno estesi alle suddette indennità di carica: le disposizioni del suddetto art. 8 sostituiscono ogni altra norma relativa al raggiustamento delle retribuzioni per aumento del costo della vita ».

Art. 5.

L'art. 11 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949 è sostituito dal seguente:

« Al compimento del 25° anno e del 35° anno di servizio effettivo presso la medesima Impresa, sarà corrisposto al Dirigente un premio di anzianità dello importo, rispettivamente, pari al 7,50 % e al 15 % della retribuzione annuale spettante al Dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.

« Dal calcolo della retribuzione annua agli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari e il caro-pane, le indennità contrattuali di famiglia, le diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze.

« Il premio di anzianità previsto per i Dirigenti che abbiano compiuto 35 anni di servizio effettivo presso la medesima Impresa, sarà corrisposto anche a coloro che, all'atto della entrata in vigore del presente accordo, avevano già compiuto il suddetto periodo di servizio ma non avevano raggiunto il 40° anno di servizio ».

Art. 6.

I precedenti artt. 3 e 4 non sono applicabili ai Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 7

Il presente accordo ha effetto del 1° gennaio 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si riserva di sottoporre il presente accordo ai competenti organi amministrativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° FEBBRAIO 1957 SULLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE NORME CONTENUTE NEGLI ACCORDI 22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951 E 1° APRILE 1953 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 1° febbraio 1957 in Milano,

fra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni*; si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente verbale di accordo riguarda le Imprese di assicurazione, rappresentate dalla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e i Dirigenti da esse dipendenti in servizio alla data della firma del verbale stesso.

Art. 2.

L'art. 6 del contratto nazionale 22 giugno 1949, le modificazioni contenute nel punto 5 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 e nel punto 2 del verbale di accordo 1° aprile 1953 vengono sostituiti dal seguente articolo:

« *Art.* 6: Sono riconosciuti per ogni grado i seguenti scatti di anzianità:

1° e 2° grado di Dirigente: 3 biennali e 2 triennali;

3° grado di Dirigente: 3 biennali e 1 triennale:

4° e successivi di Dirigente: 3 biennali.

Il valore di ciascuno scatto di anzianità è pari al 5 % delle retribuzioni minime iniziali di diritto, calcolate come ai precedenti artt. 4 e 5. La somma risultante va corrisposta in aggiunta alle retribuzioni percepite di fatto.

Nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità. Agli effetti, peraltro, dello scatto è computata l'anzianità di scatto già maturata al momento della promozione. Tuttavia, l'anzianità maturata in uno scatto triennale sarà computata col limite massimo di due anni.

Qualora il Dirigente promosso si trovasse, nel grado di provenienza, a fruire del massimo contrattuale di retribuzione, sarà computato, agli effetti dello scatto nel nuovo grado, il periodo decorso successivamente al raggiungimento di detta massima retribuzione, col limite di due anni.

Nessuna anzianità di scatto sarà computata a favore del Dirigente che sia stato promosso a un grado diverso da quello immediatamente superiore ».

Art. 3.

I « limiti » di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, modificati col punto 8 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 e col punto 7 del verbale di accordo 1° aprile 1953, vengono elevati alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	5.300.000
dirigente di 4° e 5° grado	»	6.000.000
dirigente di 6° grado e oltre	»	6.700.000

in caso di morte, invalidità assoluta, permanente o quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età:

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.300.000
dirigente di 4° e 5° grado	»	7.500.000
dirigente di 6° grado e oltre	»	8.800.000

nel caso di cui al terz'ultimo comma del richiamato art. 17 (dimissionario proveniente dalla categoria impiegatizia che non ha maturato l'anzianità minima contrattuale):

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	4.800.000
dirigente di 4° e 5° grado	»	5.500.000
dirigente di 6° grado e oltre	»	6.000.000

Art. 4.

Sono escluse dall'applicazione del presente verbale di accordo le Imprese associate che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A. e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, i Dirigenti del quale sono regolati da norme diverse.

Art. 5.

Il presente verbale ha decorrenza dal 1° febbraio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957. Si intende tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdettato, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° DICEMBRE 1958 SULLA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951, 1° APRILE 1953, 29 MARZO 1956 E 1° FEBBRAIO 1957 RELATIVI AI DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 1° dicembre 1958 in Milano

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni*; si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente accordo riguarda le Imprese di assicurazioni rappresentate dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e i Dirigenti da esse dipendenti in servizio alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

Art. 2.

L'accordo nazionale 22 giugno 1949, i verbali di accordo 12 gennaio 1951, 1° aprile 1953, 29 marzo 1956 e 1° febbraio 1957 e gli allegati ai predetti accordi, sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il punto 4 del verbale di accordo 1° aprile 1953 riguardante le anzianità convenzionali viene modificato come segue:

« Art. 12-*bis*. — Al Dirigente, cittadino italiano, assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, saranno riconosciute, ai soli effetti delle anticipazioni di scatti, di cui all'art. 2 del verbale di accordo 1° febbraio 1957, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) un anno ai mutilati o invalidi di guerra:

c) l'intero periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, in campagne di guerra riconosciute dallo Stato;

d) l'intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobiliati in zona di operazioni; la metà del periodo di prigionia agli altri combattenti.

Le anzianità di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) sono cumulabili.

Al Dirigente che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore a sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se l'interessato non presenterà la relativa documentazione all'atto dell'assunzione. Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.

Disposizione transitoria

« Art. 12-*bis*/1. — Al Dirigente in effettivo servizio al 1° dicembre 1958 verranno riconosciute le anzianità convenzionali di cui al precedente art. 12-*bis* semprechè l'Impresa non ne abbia già tenuto conto. In tale caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza di quelle contemplate dal suaccennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 12-*bis* decorreranno, per i Dirigenti in servizio, dal 1° dicembre 1958.

Disposizione particolare

Art. 12-*bis*/2. — Il trattamento di cui all'art. 12-*bis* si applicherà, a far data dal 1° dicembre 1958, anche ai Dirigenti delle Assicurazioni d'Italia e della Fiumeter, in servizio a quella data, secondo i seguenti criteri:

a) sarà riconosciuto al Dirigente un anticipo di scatto pari alla differenza tra l'anticipo stabilito, per la situazione in cui si trova il Dirigente stesso, dal citato art. 12-*bis*, e quello stabilito, per la medesima situazione, dalle disposizioni precedentemente in vigore e ciò indipendentemente dal modo e dalla misura in cui quelle disposizioni abbiano operato a favore del dirigente interessato, ma in relazione alla posizione che esso aveva nel suo grado:

b) qualora il Dirigente avente diritto ad anticipo di scatto in base a quanto sopra si trovasse nella più elevata classe del suo grado e, quindi, la differenza di anticipo di scatto riconoscibile a suo favore non operasse in alcun modo, egli potrà usufruire dell'anticipo suddetto nel nuovo grado, qualora a questo venisse promosso o in quanto il medesimo comportasse la possibilità di riconoscimento di ulteriori scatti.

Art. 12-*bis*/3. — Le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se l'interessato non denuncerà il relativo titolo entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo

Nota a verbale

Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, di cui all'art. 12-*bis* dell'accordo stipulato in data odierna, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio ».

Art. 4.

L'art. 12 dell'accordo economico 22 giugno 1949 riguardante le « ferie » viene sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 12. — Nel corso di ogni anno solare, il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie retribuito della durata di un mese.

Art. 12/1. — Per la frazione di anno, corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.

Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro per recesso da parte dell'Impresa, a norma dell'art. 2118 Codice civile, avvenga dopo il primo trimestre dell'anno il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure della corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse.

Il periodo di ferie è continuativo. Comprende i giorni festivi e semifestivi, ad eccezione di quelli che coincidono con l'inizio o con la fine delle ferie stesse.

Art. 12/2. — Può essere disposta l'interruzione delle ferie, nel qual caso spetta il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.

Ove esigenze del servizio lo impongano o in via eccezionale possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purchè complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

Art. 12/3. — Nel caso di assenza dal servizio, esclusa quella dovuta a malattia per un periodo non superiore ai sette mesi, il periodo di ferie spettante, viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, non vanno computati nella durata delle ferie.

Nota a verbale

Il periodo di un mese di ferie di cui all'art. 12 del presente accordo, sarà considerato di giorni 31 ».

Art. 5.

L'art. 13 dell'accordo economico 22 giugno 1949 riguardante il trattamento in caso di malattia viene sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 13. — Il Dirigente che si assenta per malattia deve presentare, nel più breve tempo possibile il certificato medico.

In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'Impresa conserva il posto al Dirigente per il periodo di:

a) mesi 8 al Dirigente che abbia una anzianità sino a 5 anni; *b*) mesi 16 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e 15 anni; *c*) mesi 22 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti e i 20 anni; *d*) mesi 24 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio oltre i 20 anni.

Durante l'interruzione del servizio, viene corrisposta l'intera retribuzione complessiva per la metà del periodo rispettivamente fissato alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) e metà della retribuzione per il rimanente periodo.

Quando la retribuzione sia stata ridotta in conseguenza dell'applicazione del paragrafo precedente, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte in misura ridotta in ragione del rapporto tra la retribuzione globale effettivamente percepita dal Dirigente nel trimestre di scadenza di dette mensilità e quella che egli avrebbe normalmente dovuto percepire.

Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto senza necessità di disdetta ma con l'obbligo della corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 13/1. — Nel caso di successive malattie, a ciascuna di esse verrà applicato il trattamento di cui all'articolo precedente. Le ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a meno che non si interponga, tra l'una e l'altra manifestazione morbosa, un intervallo di almeno quattro mesi, in caso di ricadute nella stessa malattia verificatesi entro quattro mesi dalla precedente manifestazione, il Dirigente avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui all'articolo precedente e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto disposto al precedente art. 12/3.

Art. 13/2. — L'Impresa ha il diritto di accertare, a mezzo di un medico da essa incaricato, l'esistenza della malattia e di controllarne il decorso.

In caso di contestazione sul giudizio del medico circa la possibilità da parte del Dirigente di riprendere il servizio, la decisione inappellabile sarà deferita a una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici.

Le spese per il giudizio della Commissione sono a carico della parte soccombente ».

Art. 6.

L'art. 16 dell'accordo economico 22 giugno 1949 e il punto 6 del verbale di accordo 1° aprile 1953 riguardanti il « preavviso » sono sostituiti dal seguente articolo:

« Art. 16. — Agli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi il caso di dimissioni e quello di giusta causa, le Imprese dovranno osservare i seguenti termini di preavviso:

fino a 5 anni di servizio	mesi	3
dal 5° anno compiuto a 10 anni di servizio	»	5
dal 10° anno compiuto a 15 anni di serv.	»	7
dal 15° anno compiuto a 20 anni di serv.	»	9
oltre 20 anni compiuti di servizio . . .	»	12

Il Dirigente dimissionario dovrà dare all'Impresa un preavviso di mesi due indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio: qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio ».

Art. 7.

I « limiti » di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, modificati col punto 8 del verbale di accordo 12 gennaio 1951, col punto 7 del verbale di accordo 1° aprile 1953 e con l'art. 3 del verbale 1° febbraio 1957, vengono elevati alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.100.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	6.900.000
dirigente di 6° grado e oltre	»	7.700.000

in caso di morte, invalidità assoluta permanente o quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	7.300.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	8.600.000
Dirigente di 6° grado e oltre	»	10.100.000

nel caso di cui al terz'ultimo comma dell'art 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949 (dimissionario proveniente dalla categoria impiegatizia che non ha maturato l'anzianità minima contrattuale):

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L.	5.600.000
Dirigente di 4° e 5° grado	»	6.400.000
Dirigente di 6° grado e oltre	»	7.000.000

Art. 8.

Sono esclusi dall'applicazione del presente verbale di accordo le Imprese associate all'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione stessa e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, i Dirigenti del quale sono regolati da norme diverse.

Art. 9.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1958 e scade il 31 luglio 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdetto, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONI ALLEGATE AL VERBALE DI ACCORDO 1° DICEMBRE 1958

La F.N.D.I.A. dichiara di insistere nella sua tesi secondo cui i « limiti » contrattuali sono aboliti dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.

L'A.N.I.A. dichiara di non condividere tale tesi ritenendo che la abolizione si riferisce esclusivamente al trattamento di legge e non sia applicabile ove sussistano convenzioni contrattuali più favorevoli.

La F.N.D.I.A. contesta che nella specie ricorra la ipotesi di convenzione contrattuale più favorevole per il che, in ogni caso, rimane ferma la sua precedente dichiarazione.

In conseguenza delle dichiarazioni di cui sopra le parti — senza pregiudizio dei rispettivi contrastanti punti di vista — si danno reciprocamente atto che i « limiti » di cui all'art. 7 del presente contratto non avranno valore qualora risulti che la già citata legge 9 novembre 1950, n. 970, contenga l'abolizione dei « limiti » contrattuali o comunque i « limiti » vengano aboliti da eventuali successive disposizioni legislative.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 LUGLIO 1960 PER LA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 29 MARZO 1956 E 1° DICEMBRE 1958 RELATIVI AI DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL' A.N.I.A. E PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

Il giorno 22 luglio 1960 in Firenze

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni; si è convenuto quanto segue*:

Art. 1.

L'accordo stipulato in Milano il 1° dicembre 1958 fra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici è prorogato al 31 dicembre 1962, con le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le indennità di carica di cui all'art. 4 del verbale di accordo 29 marzo 1956 e successive modificazioni, sono sostituite, con decorrenza 1° agosto 1960, da quelle risultanti dall'unita tabella (all. 1).

Art. 3.

I limiti di cui all'art. 7 del predetto accordo 1° dicembre 1958 sono elevati, con decorrenza 1° agosto 1960, alle misure della unita tabella (all. 2), ferme restando le dichiarazioni delle parti contenute, a questo riguardo, nel citato accordo 1° dicembre 1958.

Art. 4.

Il termine per la disdetta di cui all'art. 9 del predetto accordo 1° dicembre 1958 è portato a mesi 6.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo non si applicano ai Dirigenti dipendenti dallo Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Per detti Dirigenti le maggiorazioni minime rispetto alla retribuzione del funzionario nonchè, dei gradi superiori, rispetto alla retribuzione minima del grado inferiore, sono, a decorrere dal 1° agosto 1960, le seguenti:

Dirigente di 1° grado:

20% rispetto al trattamento annuo massimo di tabella del funzionario;

Dirigente di 2° grado:

30% rispetto alla retribuzione annua iniziale minima del grado 1°.

Dirigente di 3° grado:

15% rispetto alla retribuzione annua iniziale minima del grado 2°;

Dirigente di grado superiore al 3°:

12% rispetto alla retribuzione iniziale minima annua del grado immediatamente inferiore.

La retribuzione così determinata è comprensiva della indennità di carica che continua a rimanere in essa assorbita.

E' istituita, con decorrenza dal 1° agosto 1960, a favore dei Dirigenti dipendenti dall'INA, una indennità integrativa speciale fissata, per il 1° grado, in lire 210.000 annue; tale indennità sarà aumentata di lire 110.000 annue per ogni grado successivo al primo. La suddetta indennità fa parte della retribuzione agli effetti del computo delle indennità di licenziamento.

Art. 6.

L'efficacia del presente Accordo è subordinata, per quanto riguarda i Dirigenti dipendenti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alla ratifica di esso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

ALLEGATO 1

INDENNITA' DI CARICA

con decorrenza 1° agosto 1960

(*art. 2 verbale di accordo 22 luglio 1960*)

Dirigenti di 1° grado	annue	L.	770.000
Dirigenti di 2° grado	»	»	930.000
Dirigenti di 3° grado	»	»	1.100.000
Dirigenti di 4° grado	»	»	1.300.000
Dirigenti di 5° grado	»	»	1.500.000
Dirigenti di 6° grado	»	»	1.750.000
Dirigenti di 7° grado	»	»	2.000.000

ALLEGATO 2

« LIMITI » PER IL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA

con decorrenza 1° agosto 1960
(*art.* 3 *del verbale di accordo* 22 *luglio* 1960)

a) In caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.500.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	7.500.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	8.500.000

b) in caso di morte, invalidità assoluta permanente o quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	7.800.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	9.200.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	11.000.000

c) nel caso in cui il Dirigente provenga dalla categoria impiegatizia e non abbia maturato, all'atto delle dimissioni, il minimo di anzianità contrattuale di Dirigente:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.000.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	7.000.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	8.000.000

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le parti, ferme e impregiudicate le rispettive posizioni, si riservano di incontrarsi entro il 15 ottobre p. v. per l'esame della richiesta presentata dalla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici in merito alla computabilità delle interessenze nella tredicesima mensilità.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 LUGLIO 1960 PER GLI IMPIEGATI ED I COMMESSI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 27 luglio 1960 in Milano,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avvocato *Eugenio Artom*

e

il SINDACATO NAZIONALE ASSICURATORI PRIVATI (S.N.A.P.) aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario generale responsabile cav. *Emilio Gioscia* assistito dai signori: *Lucio Cortese*, *Paolo Lamacchia, Domenico Spera, Federico Zucco;*

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ASSICURAZIONI PRIVATE aderente alla F.I.S.N.A. C.I.S.N.A.L., rappresentato dal Segretario nazionale sig. *Vittorino Troilo*, assistito dal sig. *Ettore Ciancamerla;*

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI ASSICURATORI LAVORATORI (F.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale sig. *Sigilfredo Meriggi* assistito dai signori: *Salvatore Amoroso, Fulvio Dutto, Ottavio Giordani*, *Mario Sammartini, Vittorio Spano;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI (F.N.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Aldo Poletti*, assistito dai vice segretari nazionali signori: *Lionello Baldassini, Adalgiso Cadorini*, *Giovanni Farinelli* e *Giuseppe Pagani;*

il SINDACATO NAZIONALE FUNZIONARI IMPRESE ASSICURATRICI (S.N.F.I.A.), rappresentato dal suo Presidente dott. *Ruggero Perucconi;*

premesso che tra l'A.N.I.A. e le Organizzazioni rappresentanti i lavoratori delle Imprese di assicurazione si è svolta una trattativa diretta alla stipulazione di un contratto collettivo nazionale valido per tutta la categoria;

che la trattativa suddetta ha permesso di raggiungere termini di accordo per quanto si riferisce alla regolamentazione normativa del personale dipendente da Imprese di assicurazione assegnato ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* »;

che mentre continua la trattativa per il raggiungimento di analogo contratto per quanto si riferisce ai lavoratori dipendenti dall'I.N.A. (gruppo « *A* ») e dalle Compagnie sue collegate (gruppo « *B* »), è sembrato opportuno mettere senz'altro in vigore gli accordi raggiunti per il personale delle Imprese assegnate ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* » suddetti, con l'intesa che il presente contratto verrà a costituire, con quello da stipularsi con le Organizzazioni dei lavoratori delle Imprese dei gruppi « *A* » e « *B* » nonchè con il contratto collettivo nazionale di lavoro economico riguardante il personale amministrativo di tutta la categoria, un unico contratto nazionale;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti tra le Imprese di assicurazione rappresentate dalla A.N.I.A. ed il personale da esse dipendente, inquadrato nelle categorie previste dall'art. 7, e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.

Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonchè delle agenzie in temporanea gestione diretta, dopo che siano trascorsi dodici mesi ininterrotti di detta gestione. Le tabelle di stipendio applicabili ai suddetti dipendenti saranno quelle in vigore per le Imprese aventi sede nella città in cui ha sede l'agenzia; salve diverse disposizioni in sede di regolamentazione economica. Se nella città non ha sede alcuna Impresa, le tabelle stipendiali saranno stabilite con accordo sindacale.

Il contratto non si applica:

a) ai dirigenti;

b) al personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, salvo quanto disposto dall'articolo 72;

c) al personale con mansioni consistenti in prestazioni di mano d'opera (operai, guardie notturne e diurne, personale di fatica e pulizia, autisti, portieri ecc.);

d) al personale dipendente da Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A.

Nota a verbale. — Le Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello statuto dell'A.N.I.A. sono: « La Baloise » e l'« Insurance Company of North America ».

Nota a verbale. — Le disposizioni contenute nell'art. 1 non riguardano il personale dipendente dalle agenzie e dagli ispettorati di zona dell'Alleanza Assicurazioni S.p.A., il quale è regolato da apposito con-

tratto aziendale. Le disposizioni dell'art. 1 riguardano, invece, il personale della direzione generale, del centro di Chieti e delle agenzie generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma Torino e Venezia dipendente dalla stessa Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 2097 del codice civile.

Art. 3.

I limiti di età per l'assunzione sono i seguenti:

impiegati ed impiegate: 17 anni compiuti:

commessi: 15 anni compiuti.

Art. 4.

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti

a) certificati di nascita e cittadinanza.

b) certificato di studi compiuti;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

d) certificato penale generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

e) certificati di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

f) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la patria potestà;

g) stato di famiglia;

h) libretto di lavoro;

i) tessere e libretti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove il lavoratore ne sia già provvisto.

Eventuali rapporti di parentela e di affinità che esistano all'atto dell'assunzione o che sorgano durante il rapporto di lavoro con appartenenti al personale dell'impresa, devono essere portati a conoscenza dell'impresa stessa.

Art. 5.

All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà all'interessato per iscritto:

a) la data di assunzione in servizio;

b) il grado, la categoria e la classe di assegnazione;

c) il trattamento economico.

d) la durata del periodo di prova.

Art. 6.

PROVA

L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa.

Il periodo di prova non può superare tre mesi.

Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno le norme del presente contratto e il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso e senza indennità a iniziativa di una delle parti.

I funzionari non sono soggetti a periodo di prova.

Nota a verbale. — Nel periodo di prova spetta al lavoratore il trattamento tabellare in vigore.

Art. 7

CLASSIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Il personale viene inquadrato come segue:

A) *Impiegati*:

a) funzionari;

b) capi ufficio o equiparati:

c) categoria 1ª: vice capi ufficio o equiparati e personale con laurea o titolo equipollente;

d) categoria 2ª: capi reparto o equiparati e personale con licenza o diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

e) categoria 3ª *a*: personale con titolo di studio inferiore a quello richiesto dal precedente comma *d)* e che non sia contemplato dal comma *f)*;

f) categoria 3ª-*b*:

1) dattilografe che non abbiano diploma o licenza di scuola media superiore o titolo equipollente;

2) stenodattilografe che non abbiano diploma o licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

3) personale di archivio incaricato di preparare, verificare, catalogare o selezionare gli incarti di archivio, indipendentemente dal titolo di studio conseguito;

4) personale addetto ai servizi meccanografici non munito di diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente.

B) *Commessi*: commessi ed aiuto archivisti. Sono aiuto archivisti coloro che non svolgono, con prevalenza, le mansioni di cui al punto *f*-3.

Nelle imprese con più di 30 dipendenti nelle quali esiste un capo commesso, questi usufruirà del trattamento tabellare spettante all'ultima categoria del personale impiegatizio (3ª categoria *b*).

Il portiere, di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia, viene inquadrato nella categoria « commessi », fermi restando i compiti e il servizio dovuto dai portieri.

Nota a verbale — La Compagnia anonima di Torino ha in atto il seguente schema di classificazione del personale femminile; 1ª scelta, 1ª categoria, 2ª categoria, 3ª categoria, rispettivamente con il trattament economico della 1ª categoria, della 2ª categoria, dell' 3ª categoria *A* e della 3ª categoria *B*, del contratt nazionale valido per le imprese del gruppo « *D* ».

Con l'entrata in vigore del presente contratto, a tali dipendenti verrà estesa la classificazione del contratto nazionale e precisamente: 1ª categoria, 2ª categoria, 3ª categoria *A* e 3ª categoria *B*.

Conseguentemente il personale di cui sopra, in servizio alla data del 12 dicembre 1960, viene assegnato alle predette categorie con le seguenti modalità:

a) il personale femminile assegnato alla « 1ª scelta » viene inquadrato nella « 1ª categoria »;

b) il personale femminile assegnato alla « 1ª categoria » viene inquadrato nella « 2ª categoria »;

c) il personale femminile assegnato alla « 2ª categoria » viene inquadrato nella « 3ª categoria *A* »;

d) il personale femminile assegnato alla « 3ª categoria » viene inquadrato nella « 3ª categoria *B* ».

Detto personale femminile viene inquadrato seguendo le disposizioni di cui sopra ed assegnato alla stessa classe alla quale appartiene nella tabella di provenienza. Agli effetti del prossimo scatto di tabella, sarà riconosciuta a ciascuna dipendente l'anzianità di scatto già maturata nella classe in cui si trovava assegnata precedentemente al nuovo inquadramento.

Per effetto di tale cambiamento di classificazione il personale femminile in servizio, non avrà alcuna variazione del trattamento economico in atto.

Art. 8.

In deroga al disposto di cui all'art. 7 punto *A*) *f*) 1), le dattilografe, munite di licenza di scuola media inferiore, al compimento del 21° anno di età saranno trasferite alla 3ª categoria *A* ed inquadrate nella 1ª classe.

Art. 9.

Il conseguimento di un titolo di studio nel corso del rapporto di lavoro determina, con decorrenza dalla data di presentazione del titolo stesso, il trasferimento nella categoria di competenza con le modalità di cui all'art. 35.

La disposizione di cui al precedente primo comma non riguarda i lavoratori che ottengono il titolo di studio dopo il compimento del 35° anno di età.

Per le imprese presso le quali l'inquadramento per titolo di studio è stato introdotto con contratto nazionale 6 aprile 1951 o con il presente contratto, la disposizione di cui al precedente primo comma non è applicabile nei confronti del personale assunto rispettivamente prima della data di cui sopra o prima della data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 10.

Il grado deve risultare da apposita lettera rilasciata dall'impresa.

La qualifica di « funzionario », spetta:

a) al personale munito di procura speciale, ai gerenti di agenzia in economia, ai vice gerenti muniti di procura ed ai procuratori di agenzia in economia;

b) al personale al quale l'impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca la qualifica di funzionario

Art. 11.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE

Il personale deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principî di disciplina.

Esso ha il dovere di dare all'impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive degli organi responsabili e le norme del presente contratto e di osservare il segreto d'ufficio.

Gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, nonchè di svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'impresa o incompatibile con i doveri d'ufficio.

Art. 12.

Il personale non può entrare nè trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragione di servizio disposto dalla direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Art. 13.

In caso di assenza per malattia o per causa di forza maggiore, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa, salvo giustificato motivo d'impedimento.

Art. 14.

Il personale deve avere, normalmente, residenza nella località ove presta servizio.

Il personale ha l'obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione, gli eventuali mutamenti del medesimo anche durante i congedi e i permessi.

Art. 15.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo inflitto per iscritto;

c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 30 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l'impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge ed alle indennità contrattuali di famiglia eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per il deliberato periodo di sospensione.

Inoltre al personale appartenente alla categoria commessi possono essere inflitte multe in misura non eccedente le L. 400 da destinarsi a scopi assistenziali o al Dopolavoro aziendale.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.

Art. 16.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può disporre la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.

Art. 17.

Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 15, viene assegnato all'interessato, previa contestazione della mancanza, un termine di 15 giorni per presentare per iscritto le proprie discolpe.

Trascorso tale termine, l'impresa decide sul provvedimento da adottare anche se l'interessato non abbia presentato discolpa alcuna.

Il provvedimento di cui alla lettera *c*) dell'art. 15 deve essere reso noto dall'impresa alla propria Associazione, la quale, a sua volta, segnalerà il provvedimento stesso all'Organizzazione sindacale dei lavoratori cui aderisca l'interessato.

Art. 18.

Il dipendente sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne immediata notizia all'impresa.

Il dipendente che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazione della libertà personale, è senz'altro sospeso dal servizio ed è altresì sospeso, a decorrere dal 31° giorno successivo, dalla corresponsione degli assegni e ciò fino a che tale limitazione permanga.

Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l'impresa determina se il lavoratore debba o meno essere sospeso dai servizio.

Il periodo di sospensione sarà, comunque, computabile ai fini dell'anzianità.

Le disposizioni che precedono non modificano in alcun modo le facoltà spettanti alle imprese in base all'art. 57 lettere *c*) e *d*).

Art. 19.

ORARIO DI LAVORO

Il numero delle ore di lavoro settimanali è di 40 per il personale impiegatizio e 45 e mezzo per gli appartenenti alla categoria commessi o subalterni; resta fermo il minore numero di ore di lavoro contrattualmente in atto, presso le singole imprese, alla data di entrata in vigore del presente contratto.

L'orario giornaliero è suddiviso in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con un intervallo non inferiore a due ore.

Nei giorni di sabato e in quelli semifestivi il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12 per gli impiegati o alle ore 13 per i commessi.

L'orario di lavoro, fermi i limiti di cui ai precedenti comma, viene ripartito dalla impresa in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

In deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 19, nelle piazze di Firenze, Napoli e Roma, si praticherà l'orario suddiviso in due turni per quattro giorni ogni settimana. Sempre nelle medesime piazze, nel periodo corrente fra il 15 giugno ed il 15 settembre, sarà osservato l'orario continuato per la durata di due mesi e mezzo.

Le imprese delle predette piazze presso le quali, all'entrata in vigore del presente contratto, si pratica l'orario suddiviso in due turni per cinque giorni alla settimana hanno facoltà di mantenere tale situazione ma, in tal caso, osserveranno l'orario continuato estivo per tre mesi consecutivi.

Nelle stesse piazze non si applica nei giorni di sabato la norma del terzo comma dell'art. 19.

Art. 21.

LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale.

L'impresa ha facoltà di disporre, entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, l'esecuzione di lavoro straordinario. Detto lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'impresa.

Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e punto 2 dell'art. 3 del Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 22.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 20%.

La paga oraria viene calcolata dividendo 1/12 della retribuzione annua contrattuale per il divisore 170 per quanto riguarda gli impiegati e 197 per quanto riguarda i commessi.

Qualora per necessità urgenti ed improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 6, l'aumento percentuale di cui al precedente primo comma viene elevato al 40%.

Art. 23.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo, non destinato a riposo settimanale, deve essere retribuito con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come al secondo comma del precedente articolo, aumentata del 25%.

Art. 24.

Il lavoro compiuto di domenica od in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 25% della paga oraria, calcolata come al secondo comma del precedente art. 22, nonchè al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 25.

Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Le richieste o reclami in merito a compensi per lavoro straordinario, non avranno efficacia ove non siano stati presentati, per iscritto, entro tre mesi dalla data nella quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso.

Art. 26.

Restano ferme le più elevate percentuali di maggiorazione del compenso del lavoro straordinario che siano contrattualmente in atto presso singole Imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 27.

FESTIVITÀ

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:

Capodanno, 1° gennaio; Epifania, 6 gennaio; San Giuseppe, 19 marzo; Anniversario della liberazione, 25 aprile; Lunedì dopo Pasqua; Ascensione di N. S.; Corpus Domini; Festa del lavoro, 1° maggio; Festa della Repubblica, 2 giugno; SS. Pietro e Paolo, 29 giugno; Assunzione della B. V. Maria, 15 agosto; giorno successivo all'Assunzione, 16 agosto; Ognissanti, 1° novembre; Unità nazionale, 4 novembre; Immacolata Concezione della B.V., 8 dicembre; Natività di N. S., 25 dicembre; S. Stefano, 26 dicembre; Patrono della città.

Sono considerati semifestivi i seguenti:

Vigilia dell'Assunzione della B. V. Maria, 14 agosto; Commemorazione dei defunti, 2 novembre; Vigilia della Natività di N. S., 24 dicembre; Ultimo giorno dell'anno, 31 dicembre.

Nota a verbale: A modifica dell'art. 27, per i lavoratori dipendenti dalla Società Cattolica di Verona non viene considerato festivo il 16 agosto.

Detti lavoratori continueranno, invece, a usufruire delle seguenti semifestività, non incluse in detto articolo 27, e cioè: l'ultimo venerdì e martedì di carnevale, il giovedì Santo e il 12 dicembre.

Art. 28.

RETRIBUZIONE

Ai lavoratori spettano gli stipendi annuali risultanti dalle tabelle in vigore e le indennità stabilite dalle voci specificatamente indicate nel presente contratto, al lordo di tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali.

Spettano indennità di carica e di rischio con le modalità e nella misura stabilite dai contratti e dagli accordi in vigore.

Spettano, inoltre, gli assegni familiari nei casi previsti dalla legge e gli assegni combattenti ove contrattualmente stabiliti.

Al personale trasferito da una ad altra sede dell'Impresa oppure da una sede dell'Impresa ad una gestione economica e viceversa, spetta il trattamento economico tabellare in atto per i dipendenti delle imprese operanti nella città di nuova destinazione; l'inquadramento nella nuova tabella avverrà nella medesima categoria con assegnazione alla classe il cui stipendio risulti immediatamente superiore a quello tabellare percepito all'atto del trasferimento e con la conservazione, agli effetti del prossimo scatto di tabella, dell'anzianità di scatto già maturata nella classe di provenienza.

Le disposizioni riguardanti il trattamento economico e relative tabelle risultano dagli allegati *A* e *B*.

Nota a verbale: Restano ferme le disposizioni riguardanti la partecipazione agli utili presso le Imprese che le abbiano contrattualmente in atto all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 29.

Lo stipendio tabellare, le indennità di carica e le « indennità combattenti » sono corrisposti in 16 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre quattro rispettivamente al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (gratifica natalizia).

Le quattro sopra richiamate mensilità competono in misura pari alla normale mensilità di retribuzione spettante al lavoratore per il mese nel quale ciascuna di esse deve essere corrisposta.

Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto, per cause diverse da quelle previste dall'art. 15 comma *c*) e dall'art. 18, le mensilità oltre le 12 solari, competono in proporzione.

Per il personale assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute o scadenti nel periodo di prova sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.

Art. 30.

Il presente contratto non modifica gli accordi stipulati in sede nazionale e aziendale in data 6 aprile 1951 e successivamente, relativi alla indennità o aggiunta

contrattuale di famiglia, all'indennità persone a carico, all'« indennità combattenti », alla perequazione della ricchezza mobile cat. C-2 stabilita dal regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, nonchè ad altre voci di trattamento economico.

Così pure non sono modificati dal presente contratto i seguenti accordi aziendali:

1) accordi 22 aprile 1951 stipulati in Roma e riguardanti il personale dipendente dalle Direzioni di Milano e Trieste e dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà, dalla Direzione generale di Milano della Assicuratrice Italiana, dalle Agenzie generali di Milano e Trieste delle predette Compagnie, nonchè dall'Agenzia generale di Roma dell'Assicuratrice Italiana;

2) accordo settembre 1951 riguardante i funzionari delle Assicurazioni Generali dipendenti dalle Direzioni di Trieste, Venezia e Milano, nonchè dalle rispettive Agenzie generali in gestione economica;

3) accordo stipulato in Milano il 19 dicembre 1953 riguardante il personale dipendente dall'Istituto Italiano di Previdenza.

Art. 31

AGGIUSTAMENTI DELLE RETRIBUZIONI

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto e qualora la media dei numeri indici nazionali complessivi ISTAT (Bollettino mensile di statistica) del costo della vita negli ultimi tre mesi risulti variato, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3% rispetto all'indice base di 68.50, le parti si incontreranno per discutere gli aggiustamenti da apportare alle retribuzioni a decorrere dal terzo mese considerato.

Analogamente si procederà per eventuali aggiustamenti successivi da discutersi soltanto dopo decorsi almeno tre mesi dalla fine del trimestre che ha dato luogo al precedente aggiustamento semprechè si sia verificato un ulteriore aumento o una diminuzione del 3% rispetto al numero indice base di cui sopra.

Per la determinazione degli eventuali incontri di cui sopra — saranno considerati — oltre agli indici nazionali ISTAT relativi ai mutamenti intervenuti nel costo della vita a far data dall'ultimo aggiustamento — anche gli eventuali distacchi che si siano verificati, in occasione dei precedenti aggiustamenti, tra il riconosciuto spostamento degli indici suddetti ed il complessivo spostamento medio operato mercè gli aggiustamenti medesimi.

Art. 32.

Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto e hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe dalle tabelle stesse.

Il computo dell'anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio più vicino alla data della assunzione. Questa disposizione non si applica nel caso di anticipazione del godimento di scatti per anzianità convenzionali.

Art. 33.

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce al valore militare o promossi per meriti di guerra;

b) un anno ai mutilati od invalidi di guerra;

c) l'intero periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni in campagne di guerra riconosciute dallo Stato;

d) l'intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazioni, la metà del periodo di prigionia agli altri combattenti.

Le anzianità di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) sono cumulabili.

Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se l'interessato non presenterà la relativa documentazione all'atto dell'assunzione. Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.

Nota a verbale: Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, di cui all'art. 33 del presente contratto, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.

Art. 34.

PROMOZIONI E PASSAGGI DI CATEGORIA

L'impresa può assegnare ad una categoria della tabella organico superiore a quella a cui ciascuno appartiene di diritto, quelli tra gli appartenenti al personale che riconosce meritevoli in considerazione delle particolari attitudini, della diligenza e assiduità nonchè della capacità di cui essi abbiano dato effettiva prova anche, eventualmente, nella sostituzione di impiegati inquadrati in detta categoria superiore.

L'Impresa potrà, pure, concedere a proprio giudizio anticipi negli scatti di trattamento economico tabellare.

In questi casi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 32.

Art. 35.

In caso di passaggio a categoria superiore o di promozione che comporti tale passaggio il lavoratore viene assegnato alla classe il cui stipendio risulta immediatamente superiore a quello percepito all'atto del passaggio, previa maggiorazione di quest'ultimo stipendio di un importo corrispondente a quello dello scatto successivo e, in mancanza, a quello dell'ultimo scatto previsto nella categoria di provenienza.

Per il vice capo ufficio promosso capo ufficio, allo stipendio aumentato dello scatto, si aggiungerà l'indennità di carica contrattualmente prevista per il grado di vice capo ufficio, procedendosi poi all'inquadramento per eccesso nella tabella del capo ufficio.

In nessun caso, peraltro, il lavoratore potrà essere assegnato ad una classe superiore a quella di provenienza.

Unicamente agli effetti del prossimo scatto di tabella, sarà riconosciuta l'anzianità già maturata nella classe in cui si trovava assegnato il lavoratore precedentemente al passaggio di categoria, con il limite massimo di anni due per gli appartenenti all'ultima classe.

Nota a verbale n. 1: Nel caso di promozione avente effetto contemporaneo alla scadenza del periodo utile alla maturazione dello scatto, si considererà lo scatto nella categoria di provenienza come maturato prima dell'effetto della promozione.

Nota a verbale n. 2: In caso di promozione o passaggio a impiegato di un commesso che usufruisca di un importo sostitutivo della divisa, il trattamento economico derivante dall'inquadramento di cui al primo comma dell'art. 35 non potrà essere inferiore a quanto percepito dal commesso, prima della promozione o passaggio di categoria per trattamento tabellare e importo sostitutivo della divisa

Nota a verbale n. 3: Nei confronti del personale dipendente dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, la materia di cui al presente articolo è regolata da accordo integrativo aziendale.

Art. 36.

PREMI DI ANZIANITÀ

Al compimento del 25° anno e del 35° anno di servizio effettivo presso la medesima Impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari al 7,50% e al 15% della retribuzione annuale spettante al lavoratore nel momento in cui il suddetto diritto matura.

Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari, la indennità di rischio, le diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati, le provvigioni, le soprapprovvigioni e le interessenze.

Art. 37.

SOSTITUZIONI

L'incarico attribuito dall'Impresa ad un lavoratore, di sostituire, in caso di sua temporanea assenza, altro lavoratore avente grado di capo o vice capo ufficio o capo reparto o gradi equiparati, diviene definitivo, a tutti gli effetti, trascorsi 9 mesi.

La disposizione di cui al precedente comma non riguarda coloro che sostituiscono i lavoratori chiamati o richiamati alle armi o assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio; tuttavia, in tali casi, se il rapporto di lavoro del dipendente sostituito venga, per qualsiasi motivo, a cessare, l'incarico diviene definitivo dopo due mesi dall'intervenuta cessazione, sempre che siano decorsi complessivamente 9 mesi dall'inizio della sostituzione.

Durante i periodi di sostituzione sopra indicati, semprechè di durata superiore ad un mese, spetta al lavoratore il conguaglio del trattamento di grado per tutto il tempo dalla sostituzione.

Nei casi diversi da quelli contemplati nel primo e secondo comma si applica il trattamento di cui all'articolo 2103 del Codice civile.

Art. 38.

FERIE

Nel corso di ogni anno solare, normalmente, dal 1° aprile al 31 ottobre, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

Funzionari e capi ufficio:

un mese in ciascun anno solare.

Impiegati e impiegate:

a) giorni 15 in ciascuno dei tre anni solari successivi a quello di assunzione;

b) giorni 21 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;

c) giorni 25 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;

d) un mese in ciascuno degli anni solari successivi.

Commessi:

a) giorni 14 in ciascuno dei tre anni solari successivi a quello di assunzione;

b) giorni 15 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;

c) giorni 21 in ciascuno degli ulteriori quattro anni solari;

d) giorni 25 in ciascuno degli ulteriori quattro anni solari;

e) giorni 30 in ciascuno degli anni solari successivi.

Il periodo feriale non può iniziarsi in giornata festiva; è continuativo e comprende le giornate festive e semifestive che cadono nel corso di esso fatta eccezione per il giorno terminale ove questo sia festivo; di tale eccezione non potrà beneficiare più di una volta in ogni anno il lavoratore che abbia ottenuto il frazionamento delle ferie.

Per la frazione di anno, corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, spetterà al dipendente, che abbia compiuto il periodo di prova, un periodo di ferie pari a un giorno per ogni mese di servizio, col massimo di 10 giorni per il personale di grado, impiegati e impiegate e di 7 giorni per i commessi

Resta fermo il diritto ad un maggior numero di giorni di ferie a favore dei lavoratori che ne fruiscano in base a disposizioni contrattuali in atto al momento della firma del presente contratto.

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga a norma dell'art. 57, lett. *d*) e questa abbia luogo dopo il primo trimestre dell'anno, il lavoratore avrà

diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse.

Nota a verbale: Il periodo di un mese di ferie, di cui all'art. 38, sarà considerato di giorni 31.

Agli effetti del computo degli anni solari necessari per avere diritto alle ferie sopra indicate, non sarà calcolato il periodo di tempo trascorso in servizio militare di leva. La frazione di anno maturata al momento della chiamata di leva e quella successiva al rientro in Azienda, dopo il congedo, fino al compimento dell'anno solare, verranno computate in dodicesimi.

Art. 39.

L'Impresa stabilisce il turno delle ferie tenendo presente che, nei limiti delle esigenze del servizio, la precedenza nella scelta deve essere accordata ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia e a quello con maggiore anzianità di servizio, sempre compatibilmente con le esigenze del lavoro di Ufficio.

Art. 40.

L'Impresa, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 25 giorni, purchè uno dei due periodi non sia inferiore a 20 giorni consecutivi.

L'Impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, semprechè le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 41.

Nel caso di assenza dal servizio, esclusa quella dovuta a malattia per un periodo non superiore ai sette mesi, il periodo di ferie spettante, viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, non vanno computati nella durata delle ferie, purchè il lavoratore denunci immediatamente alla Impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perchè l'Impresa stessa possa provvedere agli accertamenti del caso.

Art. 42.

PERMESSI, LICENZE, CONGEDI

Possono essere accordati permessi o licenze per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'Impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che li giustificano.

Tali permessi o licenze non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.

Sono dovuti, se richiesti dal lavoratore, permessi o congedi per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). I congedi non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico nè maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di permessi o licenze superiori a un mese o di congedi il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

E' in facoltà del lavoratore richiedere che il permesso o la licenza o il congedo cessi prima della scadenza del termine stabilito.

Art. 43.

Il lavoratore che contragga matrimonio fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi non computabile come ferie, secondo le disposizioni di legge in proposito.

Art. 44.

MALATTIA, GRAVIDANZA E PUERPERIO

Il lavoratore che si assenta per malattia deve darne immediata comunicazione all'Impresa; l'assenza che si protragga oltre il terzo giorno deve essere giustificata con certificato medico da presentare entro il quarto giorno.

Art. 45.

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per:

a) mesi 4 al personale con anzianità di servizio non superiore a 1 anno;

b) mesi 6 al personale con anzianità di servizio fra il 2° anno iniziato e il 5° anno compiuto;

c) mesi 9 al personale con anzianità di servizio fra il 6° anno iniziato e il 10° anno compiuto;

d) mesi 12 al personale con anzianità di servizio fra l'11° anno iniziato e il 15° anno compiuto;

e) mesi 18 al personale con anzianità di servizio superiore ai 15 anni.

Nel caso di cui alla lettera *a*) sarà corrisposta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.

Nel caso di cui alla lettera *b*) sarà corrisposta l'intera retribuzione per 4 mesi e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera *c*) sarà corrisposta l'intera retribuzione per 6 mesi e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera *d*) sarà corrisposta l'intera retribuzione per 9 mesi e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera *e*) sarà corrisposta l'intera retribuzione per 12 mesi, la retribuzione ridotta a metà per i successivi tre mesi e a un terzo per gli ulteriori tre mesi.

Quando la retribuzione sia stata ridotta in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi precedenti, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte in misura ridotta in ragione del rapporto tra la retribuzione globale effettivamente percipita dal lavoratore nel trimestre di scadenza di dette mensilità e quella che egli avrebbe normalmente dovuto percepire.

Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto senza necessità di disdetta.

Nota a verbale: In deroga alle disposizioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 45, in caso di malattia al personale dipendente dall'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni di Trento, con anzianità di servizio inferiore ad anni 6, vengono garantiti, come da accordi intervenuti con la Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento, mesi sei di conservazione del posto con la corresponsione dell'intera retribuzione.

Art. 46.

Nel caso di successive malattie, a ciascuna di esse verrà applicato il trattamento di cui all'articolo precedente. Le ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a meno che non si interponga, tra l'una e l'altra manifestazione morbosa, un intervallo di almeno quattro mesi, in caso di ricadute nella stessa malattia verificatesi entro quattro mesi dalla precedente manifestazione, il lavoratore avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui all'articolo precedente e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto disposto al precedente art. 41.

Art. 47.

L'Impresa ha il diritto di accertare, a mezzo di un medico da essa incaricato, l'esistenza della malattia e di controllarne il decorso.

In caso di contestazione sul giudizio del medico circa la possibilità da parte del dipendente di riprendere servizio, la decisione inappellabile sarà deferita ad una Commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici.

Le spese per il giudizio della Commissione sono a carico della parte soccombente.

Art. 48.

In caso di gravidanza e puerperio l'Impresa, in luogo del trattamento economico stabilito dalla legge, corrisponderà la normale retribuzione per un periodo di tre mesi e mezzo. Qualora durante la gravidanza e puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.

Art. 49.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva non viene computato come anzianità ad alcun effetto.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro un mese dal giorno del congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo: in caso contrario sarà considerato dimissionario.

Dal momento in cui il lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva sia trattenuto in servizio militare oltre il termine stabilito, si applicano le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 50.

Art. 50.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge, con l'aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al comma *a*) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto durata non superiore a un mese; entro 15 giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; entro 20 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a un anno; in caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.

Art. 51.

Per gli stranieri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.

In caso di richiamo alle armi lo straniero viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.

A seguito della risoluzione di cui ai precedenti comma si corrisponderà la sola indennità di anzianità.

Art. 52.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

L'Impresa può inviare il lavoratore in missione temporanea fuori residenza.

Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiutasse di uniformarsi alle disposizioni ricevute, o non si recasse alla destinazione fissata nel tempo assegnato, verrà considerato dimissionario.

Art. 53.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve, in 1ª classe per i funzionari, capi ufficio, impiegati di 1ª e 2ª categoria;

in 2ª classe per il restante personale

b) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Impresa:

d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza da stabilirsi a norma del successivo art. 56.

Art. 54.

Il trattamento relativo alle missioni all'estero verrà preventivamente concordato di volta in volta.

Art. 55.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio dà luogo al pagamento di quanto segue:

1°) *a chi non abbia familiari a carico*:

a) il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve, in 1ª classe per i funzionari, capi ufficio, impiegati di 1ª e 2ª categoria, in 2ª classe per il restante personale;

b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di sei mesi, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al sub-affitto:

d) una diaria da stabilirsi a norma del successivo art. 56, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario a una sistemazione nella nuova residenza, con un massimo di 15 giorni.

2°) *a chi abbia famiglia propria o parenti conviventi e a carico, verso i quali abbia obblighi alimentari*:

a) il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve, per il dipendente e per i conviventi a carico, in 1ª classe quando si tratti di funzionari, capi ufficio, impiegati di 1ª e 2ª categoria; in 2ª classe quando si tratti di altri dipendenti. E' rimborsata, altresì la spesa di viaggio in 2ª classe per una persona di servizio;

b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di sei mesi, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al sub-affitto:

d) una diaria da stabilirsi a norma del successivo art 56 più tante mezze diarie per i congiunti, compresa l'eventuale persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario a una sistemazione nella nuova residenza, con un massimo di giorni 15.

Quando il lavoratore, per effetto del trasferimento, perda l'uso di un alloggio ad affitto bloccato, sarà concordato con l'Impresa un concorso nella eventuale maggiore spesa per il nuovo alloggio.

L'Impresa non è tenuta ad alcun rimborso di spesa nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.

Art. 56.

Per ogni giorno di trasferta sarà corrisposta una diaria la cui misura e le cui modalità di corresponsione verranno stabilite in sede aziendale, con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate che abbiano carattere nazionale.

Art. 57.

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Cause di cessazione del rapporto di lavoro. — La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:

a) per dimissioni;

b) per malattia o infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto a sensi dell'art. 45;

c) per recesso per giusta causa a norma dell'articolo 2119 codice civile;

d) per recesso da parte dell'Impresa a norma dell'art. 2118 codice civile;

e) per morte.

Art. 58.

Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni. — Le dimissioni devono essere presentate con i termini di preavviso di cui all'art 63 ridotti alla metà; è in facoltà dell'Impresa rinunciare totalmente o parzialmente all'osservanza dei termini di preavviso con diritto per il lavoratore di percepire la retribuzione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato.

Al dimissionario che abbia compiuto 5 anni di servizio effettivo e abbia meno di 10 anni di servizio effettivo, viene corrisposto il 50% della somma che gli sarebbe spettata per l'indennità di anzianità qualora la risoluzione del rapporto fosse avvenuta a norma dell'articolo 57 lett. *d*).

Al dimissionario che abbia compiuto 10 anni di servizio effettivo, viene corrisposta l'indennità di anzianità nella misura che spetterebbe in caso di risoluzione del rapporto a norma dell'art. 57 lett. *d*).

La lavoratrice, che abbia dato le dimissioni per contrarre matrimonio o che dimostri di aver effettivamente celebrato il matrimonio stesso entro tre mesi dalla cessazione del servizio, avrà diritto al pagamento, dietro presentazione del certificato di matrimonio, della differenza tra quanto le sarebbe spettato, per la sola

indennità di anzianità, se il rapporto fosse stato risolto dall'Impresa a norma della lett. *d*) dell'art. 57 e quanto abbia eventualmente percepito in conseguenza delle dimissioni.

Al personale femminile che intende risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, spetta la sola indennità di anzianità come se il recesso fosse avvenuto a norma della lett. *d*) dell'articolo 57.

La gravidanza o l'esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.

Art. 59.

Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza d'infortunio. — La risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *b*) dell'art. 57 comporta l'obbligo della corresponsione della indennità di licenziamento.

Art. 60.

Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa. — Il diritto di recesso per giusta causa di cui alla lettera *c*) dell'art. 57, potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro nè preavviso nè indennità di anzianità: il preavviso e la indennità di anzianità spettano al lavoratore che recede per giusta causa.

Il recesso ha effetto dal momento dell'intimazione all'interessato; qualora questa non sia avvenuta verbalmente, il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a. r. diretta al domicilio della parte interessata.

L'intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopra indicata, deve essere confermata per iscritto.

L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.

Art. 61.

Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'Impresa. — Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi della lettera *d*) dell'art. 57, compete all'interessato, oltre al preavviso di cui all'art. 63, la indennità di anzianità di cui all'art. 64.

Art. 62.

Cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso. — Quando la cessazione del rapporto avvenga per morte, devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso, spettanti per il caso di recesso dal rapporto a iniziativa dell'Impresa.

La ripartizione dell'indennità di cui sopra, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Art. 63.

Preavviso. — I termini di preavviso per la disdetta sono così fissati:

a) per il personale che ha superato il periodo di prova e non ha ancora compiuto i 5 anni di servizio effettivo:

mesi due e mezzo per i funzionari;
mesi due per gli impiegati;
mesi uno e mezzo per i commessi;

b) personale con 5 anni di servizio effettivo e che non ha ancora compiuto i 10 anni di servizio effettivo:

mesi tre e mezzo per i funzionari;
mesi tre per gli impiegati;
mesi due e mezzo per i commessi;

c) personale che ha compiuto i 10 anni di servizio effettivo:

mesi quattro e mezzo per i funzionari;
mesi quattro per gli impiegati;
mesi tre per i commessi.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine del preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'Impresa è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio: qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.

Restano fermi a favore dei lavoratori in servizio alla entrata in vigore del presente contratto i maggiori termini di preavviso cui essi abbiano diritto in base alle disposizioni contrattuali vigenti al momento della entrata in vigore suddetta.

Art. 64.

Misura dell'indennità di anzianità - Computo della retribuzione per il calcolo dell'indennità di licenziamento. — L'indennità di anzianità è di 1/12 della retribuzione complessiva annua per ogni anno di servizio effettivo prestato fino a un limite massimo annuo di retribuzione computabile di L. 2.600.000 e di 1/24 sulla eccedenza delle L. 2.600.000.

Detto limite viene elevato a L. 3.200.000 in caso di risoluzione del rapporto per morte o per invalidità assoluta permanente o dopo compiuti 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età.

Tali limiti vengono elevati rispettivamente a lire 3.100.000 e a L. 3.600.000 per i funzionari.

I limiti di computabilità non si applicano nei confronti dei lavoratori di quelle Imprese che, all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, calcolavano le indennità di anzianità senza limite alcuno.

Agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, superato il primo anno di servizio, la frazione di anno sarà computata in ragione dei dodicesimi di anno in essa contenuti, considerato come un dodicesimo il periodo residuo che superi i quindici giorni.

Le basi retributive per la determinazione della indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 2121 del codice civile; le diarie forfetizzate vanno incluse nella misura del 40% e calcolate secondo la media dell'ultimo biennio.

Dal calcolo sopra indicato vanno esclusi i rimborsi delle spese effettive e l'indennità di rischio, nonchè, agli effetti dell'indennità di anzianità, gli assegni familiari di legge.

I limiti di cui ai comma 1°, 2° e 3° sono agganciati al congegno di aggiustamento delle retribuzioni di cui all'art. 31.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le Organizzazioni del personale dichiarano di insistere nella loro tesi secondo cui i « limiti » contrattuali sono aboliti dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.

L'A.N.I.A. dichiara di non condividere tale tesi ritenendo che l'abolizione si riferisca esclusivamente al trattamento di legge e non sia applicabile ove sussistano convenzioni contrattuali più favorevoli.

Le Organizzazioni del personale contestano che nella specie ricorra l'ipotesi di convenzione contrattuale più favorevole per il che, in ogni caso, rimane ferma la loro precedente dichiarazione.

In conseguenza delle dichiarazioni di cui sopra le parti — senza pregiudizio dei rispettivi contrastanti punti di vista — si dànno reciprocamente atto che i « limiti » di cui all'art. 64 del presente contratto non avranno valore qualora risulti che la già citata legge 9 novembre 1950, n. 970 contenga l'abolizione dei « limiti » contrattuali comunque i « limiti » vengano aboliti da eventuali successive disposizioni legislative.

Art. 65.

Modalità di comunicazione ed effetto di alcune forme di recesso. Il recesso dal rapporto a norma dell'art. 57 lettere *a*) e *d*) deve essere intimato per iscritto.

Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione, ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivi alla data di effetto del recesso.

Art. 66.

Modalità di versamento delle indennità. Le somme dovute in caso di estinzione del rapporto debbono essere versate all'interessato all'atto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle indennità, l'Impresa dovrà corrispondere all'interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

Art. 67.

Certificato del servizio. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'Impresa rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione, del grado e della categoria nonchè, a richiesta dell'interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all'atto del licenziamento.

Art. 68

PERSONALE AVENTE INCARICHI DI CARATTERE SINDACALE

Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali nel settore delle imprese di assicurazione, è garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta.

I membri dei Comitati Direttivi nazionali e/o delle Segreterie nazionali, in numero non superiore a 5 per ciascuna Organizzazione, dei quali non più di due dipendenti della medesima impresa e i Segretari provinciali potranno svolgere attività sindacale inerente alla loro carica anche durante le ore di ufficio e di ciò l'Impresa terrà conto per quanto concerne le prestazioni di lavoro di detto personale.

Gli altri membri dei Comitati Direttivi nazionali e/o delle Segreterie nazionali fruiranno di permessi e facilitazioni per l'assolvimento dei lavori inerenti alla carica. Ai delegati ai congressi delle Organizzazioni sarà pure concesso il permesso per potervi partecipare.

I membri dei Comitati Direttivi nazionali delle Segreterie nazionali e i Segretari provinciali, ai quali sia applicabile il comma secondo, non possono essere trasferiti in altra sede o licenziati, a meno che ricorrano gli estremi di risoluzione del rapporto di lavoro in tronco, durante il periodo di carica o nei tre mesi successivi, qualora il Ministro del lavoro, se trattasi di Dirigenti nazionali, o il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, se trattasi di Segretario provinciale, su ricorso del lavoratore interessato, riconosca che il provvedimento sia stato determinato dall'attività svolta dal lavoratore nell'esercizio della predetta carica sindacale. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende gli effetti di questo, fino alla decisione del Ministro o del Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

A parziale deroga del comma precedente, due Segretari nazionali, o, in mancanza, due membri del Comitato o del Consiglio Direttivo Nazionale designati da ogni Organizzazione sindacale non potranno essere trasferiti in altra sede durante il periodo della carica.

Rimane, comunque, ferma la facoltà delle parti interessate di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di contestazione tanto per trasferimento che per licenziamento.

Le disposizioni del presente articolo saranno applibili soltanto dopo che la designazione delle persone pra indicate, sarà stata notificata dalla Organizzaone dei prestatori d'opera competente alla Associaone Nazionale Imprese Assicuratrici. In nessun caso ranno applicabili al personale che riveste cariche in ganizzazioni sindacali che non possono essere conderate, per le caratteristiche e il numero delle cateorie rappresentate, come tutrici di interessi generali ai lavoratori del settore assicurativo.

Nota a verbale. - In relazione a quanto stabilito nel condo comma dell'art. 68 le parti si dànno, reciproamente, atto che, qualora, nel corso del presente conatto, si verificassero sostanziali variazioni nel nuero delle Organizzazioni sindacali rappresentative ei lavoratori, esse parti si incontreranno per riesamiare la questione del numero dei lavoratori aventi inrichi sindacali ammessi a fruire della tutela di cui ll'articolo stesso.

Nota a verbale. - Il numero massimo delle persone lle quali si riferisce la tutela sindacale del presente rticolo è comprensivo anche dei lavoratori regolati al contratto riguardante il personale di organizzazioe produttiva e di produzione e da quello che si riferisce agli autisti, operai, custodi, guardiani diurni e otturni, personale di pulizia e fatica.

Art. 69.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E GENERALI

Raggruppamento voci stipendiali. - Le tabelle di rattamento economico raggruppano in un'unica cia di stipendio le varie voci di trattamento economico ià in atto al 5 aprile 1951, che si intendono conserate ad ogni effetto, nella consistenza in atto all'enrata in vigore del presente contratto.

Art. 70.

Cauzioni. - L'Impresa ha diritto di richiedere ai casieri una cauzione. Il deposito cauzionale è fruttifero interesse a favore del depositante.

Art. 71.

Divise. - L'Impresa potrà prescrivere che i comessi, durante il servizio, indossino una divisa fornita spese dell'Impresa stessa; la divisa consisterà in un ito di foggia uniforme e di taglio civile recante ai svolti la sigla o altri segni distintivi dell'Impresa. uso della divisa potrà essere richiesto per servizio di ppresentanza anche fuori dei locali dell'azienda.

Agli archivisti l'Impresa fornirà una vestaglia.

Art. 72.

Personale trasferito alla produzione. - Al personale quadrato come impiegato e trasferito dall'Impresa 'organizzazione produttiva o alla produzione saranno applicate le norme del presente contratto integrate da quelle del contratto che disciplina i rapporti con il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, in quanto applicabili.

Art. 73.

Inquadramento personale in servizio. - Per il personale assunto prima della data di entrata in vigore del presente contratto, rimangono ferme, salvo quanto appresso, le disposizioni d'inquadramento in atto presso ciascuna Impresa in forza di legittime fonti normative.

I capi reparto, gli archivisti e i meccanografi in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che non risultassero inquadrati nella categoria che ad essi competerebbe in base all'art. 7, saranno inquadrati nella categoria stessa con assegnazione alla classe il cui stipendio risulti immediatamente superiore a quello tabellare percepito all'atto del passaggio e con la conservazione, agli effetti del prossimo scatto di tabella, dell'anzianità di scatto già maturata nella classe di provenienza.

Il personale che si trova assegnato alla terza categoria *B* e che ha diritto all'inquadramento nella terza categoria *A* viene assegnato a detta categoria con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 74.

Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. - Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo esclusa, anche per questo motivo, espressamente ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza.

I rapporti tra Imprese e i lavoratori dipendenti sono regolati, per quanto riguarda la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute restando privi di qualsiasi effetto precedenti contratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.

Nota a verbale. - Il presente cantratto non regola la materia degli eventuali trattamenti di previdenza aziendali; riguardo a tale materia rimane invariata l'esistente posizione di diritto delle parti.

Art. 75.

Durata. - Il presente contratto collettivo di lavoro avrà decorrenza dal 12 dicembre 1960 e si applicherà, pertanto, al personale in effettivo servizio alla data stessa. Esso scadrà il 12 dicembre 1965 e s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente di tre anni in tre anni qualora non venga disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

ALLEGATO A

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI E COMMESSI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Premesso che tra l'A.N.I.A. e le Organizzazioni rappresentanti i lavoratori delle Imprese di assicurazione si è svolta una trattativa diretta alla stipulazione di un contratto collettivo nazionale valido per tutta la categoria;

che la trattativa suddetta ha permesso di raggiungere termini di accordo per quanto si riferisce al trattamento economico del personale dipendente da Imprese di assicurazione assegnato ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* » come all'allegato 1/1 al presente contratto:

che, mentre continua la trattativa per il raggiungimento di analogo contratto per quanto si riferisce ai lavoratori dipendenti dall'I.N.A (gruppo « *A* ») e dalle Compagnie sue collegate (gruppo « *B* »), è sembrato opportuno mettere senz'altro in vigore gli accordi raggiunti per il personale delle Imprese assegnato ai gruppi « *C* », « *D* » e « *E* » suddetti, con l'intesa che il presente contratto verrà a costituire, con quello da stipularsi con le Organizzazioni dei lavoratori delle Imprese dei gruppi « *A* » e « *B* » nonchè con il contratto collettivo nazionale di lavoro normativo riguardante il personale amministrativo di tutte le categorie, un unico contratto nazionale;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente contratto riguarda le Imprese di assicurazione rappresentate dall'A.N.I.A. di cui ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* » indicati nell'all. 1/1 del presente contratto e i lavoratori, da esse dipendenti, purchè in effettivo servizio al 29 novembre 1960.

Sono escluse dall'applicazione del presente contratto le Imprese associate che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A.

Nota a verbale. — Le Imprese che hanno invocato lo art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A. sono: « La Baloise » e l'« Insurance Company of North America ».

Nota a verbale. — Le disposizioni contenute nell'articolo 1 non riguardano il personale dipendente dalle Agenzie e dagli Ispettorati di Zona dell'Alleanza Assicurazioni S.p.A., il quale è regolato da apposito contratto aziendale. Le disposizioni dell'art. 1 (gruppo « *D* ») riguardano, invece, il personale della Direzione Generale e delle agenzie generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia dipendente dalla stessa Alleanza Assicurazioni S.p.A. Il personale assunto per il Centro di Chieti e dallo stesso dipendente usufruirà del trattamento economico del gruppo « *D* » ridotto del 20 %.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A decorrere dal 1° ottobre 1960 il trattamento economico del personale dipendente da Imprese di assicurazione assegnato ai gruppi tabellari « *C* », « *D* » ed « *E* » (all. 1/1) risulta dalle tabelle unite al presente contratto (all. 1/2).

Per il Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.) il trattamento tabellare stabilito per le Imprese assegnate al gruppo « *D* » viene integrato da quello di cui alle apposite tabelle (all. 2/1).

Per le Imprese operanti sulla piazza di Genova nonchè per la gestione economica delle Assicurazioni Generali di Genova, il trattamento tabellare stabilito per le Imprese assegnate al gruppo « *E* » viene integrato da quello di cui alle apposite tabelle (all. 2/2).

Art. 3.

Le tabelle di cui al precedente art. 2 e al successivo art. 10 riguardano il personale che abbia compiuto il 21° anno di età. Il trattamento economico del personale, che non abbia raggiunto tale limite di età, è pari a quello complessivo previsto per la classe iniziale di ciascuna categoria e grado, ridotto della seguente percentuale:

a) 15 % in meno per il personale tra il 19° anno compiuto e il 21° anno di età;

b) 20 % in meno per il personale tra il 17° anno compiuto e il 19° anno di età;

c) 25 % in meno per il personale tra il 15° anno compiuto e il 17° anno di età.

La disposizione di cui al precedente punto *c*) riguarda solamente i commessi.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 le indennità di carica previste per i « vice capi ufficio », « capi reparto » e « vice capi reparto » dipendenti da Imprese dei gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* », in quanto ne abbiano diritto, nonchè le indennità di rischio per i « cassieri » sono indicate nell'allegato 3.

Art. 5.

L'indennità di caropane di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947 n. 563, successivamente aumentata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 770 e con legge 7 luglio 1948 n. 1093, è stata conglobata, a tutti gli effetti, nelle allegate tabelle di trattamento economico, le quali comprendono, quindi l'indennità stessa nella misura annua di L. 6.240.

Art. 6.

Il trattamento economico in atto per il personale le cui prestazioni sono semplicemente di mano d'opera di pulizia, di fatica, di custodia, operai, guardiani notturni, autisti e portieri) viene aumentato del 5 % fino alla concorrenza di L. 500.000 del trattamento stesso e sulla somma eccedente del 3 %.

Art. 7.

ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari stabiliti con legge 14 febbraio 1958 n. 139 vengono elevati, con decorrenza dal 1° settembre 1960, alle seguenti misure mensili:

per ciascun figlio	L.	5.720
per il coniuge	»	4.680
per ciascun ascendente	»	2.080

Art. 8.

In deroga alla disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 19 del contratto nazionale stipulato in Roma il 6 aprile 1951, gli aumenti apportati col presente contratto agli assegni familiari in atto con accordo 29 marzo 1960 non daranno luogo ad assorbimento delle indennità contrattuali di famiglia in vigore.

La disposizione del presente articolo ha carattere del tutto eccezionale e non potrà, comunque, costituire precedente.

Art. 9.

Nell'attesa dell'emanazione del provvedimento di legge che sanzioni le misure degli assegni familiari di cui al precedente art. 7 le Imprese corrisponderanno direttamente i relativi importi, salvo conguaglio.

Art. 10.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con decorrenza 1° ottobre 1960 al personale dipendente dalle Imprese del gruppo « C », che fosse già in servizio al 1° gennaio 1956, sarà corrisposta oltre alla retribuzione di cui alla tabella del gruppo « C » (all. 1/2) anche quella risultante dalla tabella transitoria 4/1 (allegato 4). Al personale dipendente dalle Imprese del gruppo « C », entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dicembre 1960, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui alla tabella del gruppo « C » (all. 1/2) anche quella risultante dalla tabella transitoria 4/2 (allegato 4).

Art. 11.

Il personale dipendente dal Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.) in servizio alla data del 12 dicembre 1960, viene assegnato alle tabelle del gruppo « D » con le seguenti modalità:

a) personale di concetto con funzioni direttive dei gradi « *A* » e « *B* » viene inquadrato nella tabella « Capi ufficio »;

b) personale di concetto del grado « *A* » viene inquadrato nella tabella « 1ª categoria »;

c) personale di concetto del grado « *B* » viene inquadrato nella tabella « 2ª categoria »;

d) personale d'ordine di grado « *A* » viene inquadrato nella tabella « 3ª categoria *A* »;

e) personale d'ordine del grado « *B* » viene inquadrato nella tabella « 3ª categoria *B* »;

f) personale subalterno del grado « *A* » e « *B* » viene inquadrato nella tabella « commessi ».

Il lavoratore viene inquadrato nelle nuove tabelle, seguendo le disposizioni di cui sopra e assegnato alla stessa classe alla quale appartiene nella tabella di provenienza. Agli effetti del prossimo scatto di tabella sarà riconosciuta al lavoratore l'anzianità di scatto già maturata nella classe in cui si trovava assegnato precedentemente al nuovo inquadramento.

Art. 12.

Il presente contratto entrerà in vigore il 12 dicembre 1960 e scadrà il 30 giugno 1963; si intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Allegato 1 1

RAGGRUPPAMENTO TABELLARE DELLE IMPRESE

(Art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro economico).

Gruppo *C*: Assicurazioni Generali. Direzione Centrale di Trieste. Compagnia di Roma. Riunione Adriatica di Sicurtà, Direzione di Trieste. Sicurtà fra Armatori. Unione Italiana di Riassicurazione.

Gestioni in economia delle Assicurazioni Generali, della Riunione Adriatica di Sicurtà e dell'Assicuratrice Italiana in Trieste.

Gruppo *D*: Assicurazioni Generali, Direzioni di Milano e di Venezia. Compagnie della piazza di Milano. Compagnie della piazza di Roma (escluse le Imprese già elencate nel precedente Gruppo). Compagnie della piazza di Torino. Fenice. Fondiaria. Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni. Reale Grandine. Società Cattolica di Assicurazione. Union.

Gestioni in economia delle Assicurazioni Generali in Milano, Napoli, Roma e Venezia, della Riunione Adriatica di Sicurtà in Milano e Roma, dell'Assicuratrice Italiana in Milano e Roma, della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino in Genova e della Società Assicuratrice Industriale in Genova.

Gruppo *E*: Compagnie della piazza di Bologna. Firenze (escluse Fondiaria e Reale Grandine). Genova (esclusa Union).

Gestioni in economia delle Assicurazioni Generali in Firenze, Genova e Torino.

Direzioni di Compagnie e gestioni in economia di nuova istituzione su piazze contemplate nei precedenti Gruppi: trattamento economico tabellare stabilito per i singoli gruppi.

Direzioni di Compagnie o gestioni in economia non contemplate nei precedenti Gruppi: trattamento economico tabellare stabilito per il gruppo « *E* » con una riduzione del 10 %.

ALLEGATO 1/2

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO
DEI GRUPPI « C », « D » ED « E »

a decorrere dal 1° ottobre 1960

Capo ufficio

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	1.274.900	1.249.900	1.212.400
2	3–4	1.354.500	1.328.000	1.288.100
3	5–6	1.434.200	1.406.100	1.363.900
4	7–8	1.513.900	1.484.200	1.439.700
5	9–10–11	1.593.600	1.562.300	1.515.500
6	12–13–14	1.673.300	1.640.400	1.591.200
7	15–16–17	1.752.900	1.718.600	1.667.000
8	18–19–20	1.832.600	1.796.700	1.742.800
9	21–22–23	1.912.300	1.874.800	1.818.600
10	24–25–26	1.992.000	1.952.900	1.894.300
11	27–28–29	2.071.700	2.031.000	1.970.100
12	30–31–32	2.151.300	2.109.200	2.045.900
13	oltre	2.231.000	2.187.300	2.121.600

Impiegato 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	1.100.500	1.078.900	1.046.600
2	3–4	1.169.300	1.146.400	1.112.000
3	5–6	1.238.100	1.213.800	1.177.400
4	7–8	1.306.900	1.281.200	1.242.800
5	9–10–11	1.375.600	1.348.700	1.308.200
6	12–13–14	1.444.400	1.416.100	1.373.600
7	15–16–17	1.513.200	1.483.500	1.439.000
8	18–19–20	1.582.000	1.551.000	1.504.400
9	21–22–23	1.650.800	1.618.400	1.569.800
10	24–25–26	1.719.600	1.685.800	1.635.300
11	27–28–29	1.788.300	1.753.300	1.700.700
12	30–31–32	1.857.100	1.820.700	1.766.100
13	oltre	1.925.900	1.888.100	1.831.500

Impiegato 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	968.300	949.300	920.900
2	3–4	1.028.800	1.008.700	978.400
3	5–6	1.089.400	1.068.000	1.036.000
4	7–8	1.149.900	1.127.300	1.093.500
5	9–10–11	1.210.400	1.186.700	1.151.100
6	12–13–14	1.270.900	1.246.000	1.208.600
7	15–16–17	1.331.400	1.305.300	1.266.200
8	18–19–20	1.392.000	1.364.700	1.323.700
9	21–22–23	1.452.500	1.424.000	1.381.300
10	24–25–26	1.513.000	1.483.300	1.438.800
11	27–28–29	1.573.500	1.542.700	1.496.400
12	30–31–32	1.634.000	1.602.000	1.553.900
13	oltre	1.694.600	1.661.300	1.611.500

Impiegato 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	833.500	817.200	792.700
2	3–4	885.600	868.200	842.200
3	5–6	937.700	919.300	891.700
4	7–8	989.800	970.400	941.300
5	9–10–11	1.041.900	1.021.500	990.800
6	12–13–14	1.094.000	1.072.500	1.040.400
7	15–16–17	1.146.100	1.123.600	1.089.900
8	18–19–20	1.198.200	1.174.700	1.139.400
9	21–22–23	1.250.300	1.225.700	1.189.000
10	24–25–26	1.302.400	1.276.800	1.238.500
11	27–28–29	1.354.400	1.327.900	1.288.100
12	30–31–32	1.406.500	1.379.000	1.337.600
13	oltre	1.458.600	1.430.000	1.387.100

Impiegato 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	807.100	791.300	767.600
2	3–4	857.600	840.800	815.500
3	5–6	908.000	890.200	863.500
4	7–8	958.500	939.700	911.500
5	9–10–11	1.008.900	989.100	959.400
6	12–13–14	1.059.300	1.038.600	1.007.400
7	15–16–17	1.109.800	1.088.000	1.055.400
8	18–19–20	1.160.200	1.137.500	1.103.400
9	21–22–23	1.210.700	1.186.900	1.151.300
10	24–25–26	1.261.100	1.236.400	1.199.300
11	27–28–29	1.311.600	1.285.900	1.247.300
12	30–31–32	1.362.000	1.335.300	1.295.200
13	oltre	1.412.500	1.384.800	1.343.200

Impiegata 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	1.051.000	1.030.400	999.500
2	3–4	1.116.700	1.094.800	1.061.900
3	5–6	1.182.400	1.159.200	1.124.400
4	7–8	1.248.100	1.223.600	1.186.900
5	9–10–11	1.313.700	1.288.000	1.249.300
6	12–13–14	1.379.400	1.352.400	1.311.800
7	15–16–17	1.445.100	1.416.800	1.374.300
8	18–19–20	1.510.800	1.481.200	1.436.700
9	21–22–23	1.576.500	1.545.600	1.499.200
10	24–25–26	1.642.200	1.610.000	1.561.700
11	27–28–29	1.707.900	1.674.400	1.624.100
12	30–31–32	1.773.500	1.738.800	1.686.600
13	oltre	1.839.200	1.803.200	1.749.100

Impiegata 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1–2	919.900	901.900	874.800
2	3–4	977.400	958.200	929.500
3	5–6	1.034.900	1.014.600	984.200
4	7–8	1.092.400	1.071.000	1.038.800
5	9–10–11	1.149.900	1.127.300	1.093.500
6	12–13–14	1.207.400	1.183.700	1.148.200
7	15–16–17	1.264.900	1.240.100	1.202.900

Segue: *Impiegata 2ª categoria*

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
8	18-19-20	1.322.400	1.296.400	1.257.600
9	21-22-23	1.379.900	1.352.800	1.312.200
10	24-25-26	1.437.400	1.409.200	1.366.900
11	27-28-29	1.494.900	1.465.500	1.421.600
12	30-31-32	1.552.300	1.521.900	1.476.300
13	oltre	1.609.800	1.578.300	1.530.900

Impiegata 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1-2	791.800	776.300	753.000
2	3-4	841.300	824.800	800.100
3	5-6	890.800	873.300	847.100
4	7-8	940.300	921.900	894.200
5	9-10-11	989.800	970.400	941.300
6	12-13-14	1.039.300	1.018.900	988.300
7	15-16-17	1.088.800	1.067.400	1.035.400
8	18-19-20	1.138.300	1.115.900	1.082.500
9	21-22-23	1.187.800	1.164.500	1.129.500
10	24-25-26	1.237.200	1.213.000	1.176.600
11	27-28-29	1.286.700	1.261.500	1.223.600
12	30-31-32	1.336.200	1.310.000	1.270.700
13	oltre	1.385.700	1.358.500	1.317.800

Impiegata 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1-2	758.700	743.800	721.500
2	3-4	806.100	790.300	766.600
3	5-6	853.500	836.800	811.700
4	7-8	900.900	883.300	856.800
5	9-10-11	948.400	929.800	901.900
6	12-13-14	995.800	976.300	947.000
7	15-16-17	1.043.200	1.022.700	992.100
8	18-19-20	1.090.600	1.069.200	1.037.200
9	21-22-23	1.138.000	1.115.700	1.082.300
10	24-25-26	1.185.500	1.162.200	1.127.300
11	27-28-29	1.232.900	1.208.700	1.172.400
12	30-31-32	1.280.300	1.255.200	1.217.500
13	oltre	1.327.700	1.301.700	1.262.600

Commesso

Classe	Permanenza anni	Gruppo « C »	Gruppo « D »	Gruppo « E »
1	1-2	703.100	689.300	668.600
2	3-4	747.000	732.300	710.400
3	5-6	790.900	775.400	752.200
4	7-8	834.900	818.500	794.000
5	9-10-11	878.800	861.600	835.700
6	12-13-14	922.800	904.700	877.500
7	15-16-17	966.700	947.700	919.300
8	18-19-20	1.010.600	990.800	961.100
9	21-22-23	1.054.600	1.033.900	1.002.900
10	24-25-26	1.098.500	1.077.000	1.044.700
11	27-28-29	1.142.500	1.120.100	1.086.500
12	30-31-32	1.186.400	1.163.100	1.128.200
13	oltre	1.230.300	1.206.200	1.170.000

ALLEGATO 2/1

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO DEL GRUPPO « D »

(2° *comma dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro economico*)

Tabelle integrative

(a decorrere dal 1° ottobre 1960)

Le presenti tabelle servono a determinare, aggiunte alle tabelle del gruppo « *D* » di cui all'all. 1/2, la retribuzione del personale dipendente dal Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.).

Capo Ufficio

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	126.100
2	3-4	122.400
3	5-6	118.600
4	7-8	115.000
5	9-10-11	111.300
6	12-13-14	107.600
7	15-16-17	103.900
8	18-19-20	100.200
9	21-22-23	96.500
10	24-25-26	92.800
11	27-28-29	89.200
12	30-31-32	85.500
13	oltre	81.800

Impiegato 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	86.300
2	3-4	82.800
3	5-6	79.400
4	7-8	76.000
5	9-10-11	72.600
6	12-13-14	69.200
7	15-16-17	65.800
8	18-19-20	62.400
9	21-22-23	58.900
10	24-25-26	55.500
11	27-28-29	52.100
12	30-31-32	48.700
13	oltre	45.300

Impiegato 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	58.400
2	3-4	54.900
3	5-6	51.400
4	7-8	47.800
5	9-10-11	44.300
6	12-13-14	40.700
7	15-16-17	37.200
8	18-19-20	33.700
9	21-22-23	30.100
10	24-25-26	26.600
11	27-28-29	23.100
12	30-31-32	19.500
13	oltre	16.000

Impiegato 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	29.200
2	3-4	25.400
3	5-6	21.700
4	7-8	17.900
5	9-10-11	14.100
6	12-13-14	10.300
7	15-16-17	6.600
8	18-19-20	2.800
9	21-22-23	—
10	24-25-26	—
11	27-28-29	—
12	30-31-32	—
13	oltre	—

Impiegato 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	15.700
2	3-4	13.700
3	5-6	11.700
4	7-8	9.700
5	9-10-11	7.700
6	12-13-14	5.700
7	15-16-17	3.700
8	18-19-20	1.700
9	21-22-23	—
10	24-25-26	—
11	27-28-29	—
12	30-31-32	—
13	oltre	—

Impiegata 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	82.400
2	3-4	79.100
3	5-6	75.800
4	7-8	72.600
5	9-10-11	69.300
6	12-13-14	66.100
7	15-16-17	62.800
8	18-19-20	59.600
9	21-22-23	56.300
10	24-25-26	53.000
11	27-28-29	49.800
12	30-31-32	46.500
13	oltre	43.300

Impiegata 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	55.500
2	3-4	52.100
3	5-6	48.800
4	7-8	45.400
5	9-10-11	42.100
6	12-13-14	38.700

Segue: *Impiegata 2ª categoria*

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
7	15-16-17	35.300
8	18-19-20	32.000
9	21-22-23	28.600
10	24-25-26	25.300
11	27-28-29	21.900
12	30-31-32	18.500
13	oltre	15.200

Impiegata 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	27.800
2	3-4	24.200
3	5-6	20.600
4	7-8	17.000
5	9-10-11	13.400
6	12-13-14	9.800
7	15-16-17	6.200
8	18-19-20	2.700
9	21-22-23	—
10	24-25-26	—
11	27-28-29	—
12	30-31-32	—
13	oltre	—

Impiegata 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	14.800
2	3-4	12.900
3	5-6	11.000
4	7-8	9.100
5	9-10-11	7.300
6	12-13-14	5.400
7	15-16-17	3.500
8	18-19-20	1.700
9	21-22-23	—
10	24-25-26	—
11	27-28-29	—
12	30-31-32	—
13	oltre	—

Commesso

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	29.200
2	3-4	30.200
3	5-6	31.100
4	7-8	32.100
5	9-10-11	33.000
6	12-13-14	34.000
7	15-16-17	34.900
8	18-19-20	35.900
9	21-22-23	36.800
10	24-25-26	37.800
11	27-28-29	38.700
12	30-31-32	39.700
13	oltre	40.600

ALLEGATO 2/2

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO DEL GRUPPO « E »

(*3° comma dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro economico*)

Tabelle integrative
(a decorrere dal 1° ottobre 1960)

Le presenti tabelle servono a determinare, aggiunte alle tabelle del gruppo « *E* » di cui all'all. 1/2, la retribuzione del personale dipendente dalle Compagnie operanti sulla piazza di Genova (escluso quello dell'Union).

Capo Ufficio

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	12.500
2	3-4	13.300
3	5-6	14.100
4	7-8	14.800
5	9-10-11	15.600
6	12-13-14	16.400
7	15-16-17	17.200
8	18-19-20	18.000
9	21-22-23	18.700
10	24-25-26	19.500
11	27-28-29	20.300
12	30-31-32	21.100
13	oltre	21.900

Impiegato 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	10.800
2	3-4	11.500
3	5-6	12.100
4	7-8	12.800
5	9-10-11	13.500
6	12-13-14	14.200
7	15-16-17	14.800
8	18-19-20	15.500
9	21-22-23	16.200
10	24-25-26	16.900
11	27-28-29	17.500
12	30-31-32	18.200
13	oltre	18.900

Impiegato 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	9.500
2	3-4	10.100
3	5-6	10.700
4	7-8	11.300
5	9-10-11	11.900
6	12-13-14	12.500
7	15-16-17	13.100
8	18-19-20	13.700
9	21-22-23	14.200
10	24-25-26	14.800
11	27-28-29	15.400
12	30-31-32	16.000
13	oltre	16.600

Impiegato 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	8.200
2	3-4	8.700
3	5-6	9.200
4	7-8	9.700
5	9-10-11	10.200
6	12-13-14	10.700
7	15-16-17	11.200
8	18-19-20	11.700
9	21-22-23	12.300
10	24-25-26	12 800
11	27-28-29	13.300
12	30-31-32	13.800
13	oltre	14 300

Impiegato 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	7.900
2	3-4	8.400
3	5-6	8.900
4	7-8	9.400
5	9-10-11	9.900
6	12-13-14	10.400
7	15-16-17	10.900
8	18-19-20	11.400
9	21-22-23	11.900
10	24-25-26	12.400
11	27-28-29	12.900
12	30-31-32	13.400
13	oltre	13.800

Impiegata 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	10.300
2	3-4	10.900
3	5-6	11.600
4	7-8	12.200
5	9-10-11	12.900
6	12-13-14	13.500
7	15-16-17	14.200
8	18-19-20	14.800
9	21-22-23	15.500
10	24-25-26	16.100
11	27-28-29	16.700
12	30-31-32	17.400
13	oltre	18.000

Impiegata 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	9.000
2	3-4	9.600
3	5-6	10.100
4	7-8	10.700
5	9-10-11	11.300
6	12-13-14	11.800
7	15-16-17	12.400

Segue: *Impiegata 2ª categoria*

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
8	18-19-20	13.000
9	21-22-23	13.500
10	24-25-26	14.100
11	27-28-29	14.700
12	30-31-32	15.200
13	oltre	15.800

Impiegata 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	7.800
2	3-4	8.200
3	5-6	8.700
4	7-8	9.200
5	9-10-11	9.700
6	12-13-14	10.200
7	15-16-17	10.700
8	18-19-20	11.200
9	21-22-23	11.700
10	24-25-26	12.100
11	27-28-29	12.600
12	30-31-32	13.100
13	oltre	13.600

Impiegata 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	7.400
2	3-4	7.900
3	5-6	8.400
4	7-8	8.800
5	9-10-11	9.300
6	12-13-14	9.800
7	15-16-17	10.200
8	18-19-20	10.700
9	21-22-23	11.200
10	24-25-26	11.600
11	27-28-29	12.100
12	30-31-32	12.600
13	oltre	13.000

Commesso

Classe	Permanenza anni	Retribuzione
1	1-2	6.900
2	3-4	7.300
3	5-6	7.800
4	7-8	8.200
5	9-10-11	8.600
6	12-13-14	9.000
7	15-16-17	9.500
8	18-19-20	9.900
9	21-22-23	10.300
10	24-25-26	10.800
11	27-28-29	11.200
12	30-31-32	11.600
13	oltre	12.100

ALLEGATO 3

TRATTAMENTO IMPIEGATI QUALIFICATI

a decorrere dal 1° ottobre 1960

(Art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro economico).

Al personale, al quale sia conferito, con lettera di nomina, uno dei gradi sotto indicati, sono corrisposte le seguenti indennità di carica:

vice capo ufficio	L.	64.000 annue
capo reparto	»	48.000 annue
vice capo reparto	»	32.000 annue

Le denominazioni di cui sopra hanno valore puramente indicativo e devono pertanto essere adattate alle specifiche situazioni aziendali.

Dette indennità assorbono fino alla concorrenza quanto attualmente corrisposto dall'Impresa sotto il medesimo titolo per le funzioni di cui sopra.

Nelle Imprese aventi apposita voce tabellare per dette funzioni, la differenza tra tali voci e quella degli impiegati senza grado, viene ugualmente compensata.

Gli eventuali aggiustamenti apportati alle retribuzioni in relazione all'andamento del costo della vita saranno estesi anche alle indennità di carica.

Dette indennità saranno ripartite in tante quote mensili quante sono le mensilità effettivamente corrisposte da ogni Impresa.

Indennità di rischio

Ai cassieri, ai quali sia richiesta una cauzione o comunque sia attribuito il rischio inerente alle loro funzioni, è dovuta una indennità di rischio nella seguente misura:

Cassiere capo o principale L. 65.000 annue ripartite in 13 mensilità;

Cassiere unico L. 41.600 annue ripartite in 13 mensilità;

Vice Cassiere L. 26.000 annue ripartite in 13 mensilità.

Detta indennità cessa con il cessare delle funzioni che la giustificano e non è dovuta in caso di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, eccedente il mese.

Essa assorbe fino alla concorrenza quanto attualmente corrisposto dall'Impresa per le mansioni di cui sopra.

ALLEGATO 4

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO DEL GRUPPO « C »

(disposizioni contenute nell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro economico)

Tabelle transitorie

(a decorrere dal 1° ottobre 1960)

Le presenti tabelle servono a determinare, aggiunte alle tabelle del gruppo « C » di cui all'all. 1/2, la retribuzione del personale *già in servizio all'11 dicembre* 1960.

Capo ufficio

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	50.900	24.800
2	3-4	50.200	26.300
3	5-6	49.600	27.900
4	7-8	49.000	29.400
5	9-10-11	48.400	31.000
6	12-13-14	47.700	32.500
7	15-16-17	47.100	34.100
8	18-19-20	46.500	35.600
9	21-22-23	45.900	37.200
10	24-25-26	45.300	38.700
11	27-28-29	44.600	40.300
12	30-31-32	44.000	41.800
13	oltre	43.400	43.400

Impiegato 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	49.800	21.200
2	3-4	48.800	22.600
3	5-6	47.700	23.900
4	7-8	46.700	25.200
5	9-10-11	45.700	26.500
6	12-13-14	44.600	27.900
7	15-16-17	43.600	29.200
8	18-19-20	42.500	30.500
9	21-22-23	41.500	31.900
10	24-25-26	40.500	33.200
11	27-28-29	39.400	34.500
12	30-31-32	38.400	35.800
13	oltre	37.300	37.200

Impiegato 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	53.700	18.800
2	3-4	52.500	19.900
3	5-6	51.300	21.100
4	7-8	50.100	22.300
5	9-10-11	48.900	23.400
6	12-13-14	47.700	24.600
7	15-16-17	46.500	25.800

Segue: *Impiegato 2ª categoria*

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
8	18-19-20	45.300	27.000
9	21-22-23	44.100	28.100
10	24-25-26	42.900	29.300
11	27-28-29	41.700	30.500
12	30-31-32	40.500	31 700
13	oltre	39.300	32.800

Impiegato 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	57.300	16.100
2	3-4	60.000	17.100
3	5-6	62.800	18.100
4	7-8	65.500	19.100
5	9-10-11	68.300	20.100
6	12-13-14	71.000	21.100
7	15-16-17	73.800	22.100
8	18-19-20	76.600	23.100
9	21-22-23	79.300	24.100
10	24-25-26	82.100	25.100
11	27-28-29	84.800	26.100
12	30-31-32	87.600	27.100
13	oltre	90.300	28.100

Impiegato 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	42.900	15.600
2	3-4	45.600	16.500
3	5-6	48.200	17.500
4	7-8	50.900	18.200
5	9-10-11	53.600	19.500
6	12-13-14	56.300	20.400
7	15-16-17	59.000	21.400
8	18-19-20	61.600	22.400
9	21-22-23	64.300	23.300
10	24-25-26	67.000	24.300
11	27-28-29	69.700	25.300
12	30-31-32	72.400	26.300
13	oltre	75.000	27.200

Impiegata 1ª categoria

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	47.600	20.300
2	3-4	46.600	21.500
3	5-6	45.600	22.800
4	7-8	44.600	24.100
5	9-10-11	43.600	25.300
6	12-13-14	42.600	26.600
7	15-16-17	41.600	27.900
8	18-19-20	40.600	29.200
9	21-22-23	39.600	30.400
10	24-25-26	38.600	31.700
11	27-28-29	37.600	33.000
12	30-31-32	36.600	34.200
13	oltre	35.700	35.500

Impiegata 2ª categoria

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	51.000	17.800
2	3-4	49.900	18.900
3	5-6	48.700	20.000
4	7-8	47.600	21.200
5	9-10-11	46.400	22.300
6	12-13-14	45.300	23.400
7	15-16-17	44.200	24.500
8	18-19-20	43.000	25.600
9	21-22-23	41.900	26.700
10	24-25-26	40.700	27.800
11	27-28-29	39.600	29.000
12	30-31-32	38.400	30.100
13	oltre	37.300	31.200

Impiegata 3ª categoria « B »

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	40.300	14.600
2	3-4	42.800	15.500
3	5-6	45.300	16.500
4	7-8	47.900	17.400
5	9-10-11	50.400	18.300
6	12-13-14	52.900	19.200
7	15-16-17	55.400	20.100
8	18-19-20	57.900	21.000
9	21-22-23	60.500	21.900
10	24-25-26	63.000	22.900
11	27-28-29	65.500	23.800
12	30-31-32	68.000	24.700
13	oltre	70.500	25.600

Impiegata 3ª categoria « A »

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	54.400	15.300
2	3-4	57.000	16.200
3	5-6	59.600	17.200
4	7-8	62.300	18.100
5	9-10-11	64.900	19.100
6	12-13-14	67.500	20.000
7	15-16-17	70.100	21.000
8	18-19-20	72.700	21.900
9	21-22-23	75.300	22.900
10	24-25-26	77.900	23.800
11	27-28-29	80.600	24.800
12	30-31-32	83.200	25.700
13	oltre	85.800	26.700

Commesso

Classe	Permanenza anni	All. 4/1 personale in servizio al 1° gennaio 1956	All. 4/2 personale entrato in servizio dal 2 gennaio 1956 all'11 dic. 1960
1	1-2	29.800	13.600
2	3-4	31.700	14.400
3	5-6	33.500	15.300
4	7-8	35.400	16.100
5	9-10-11	37.300	17.000
6	12-13-14	39.100	17.800
7	15-16-17	41.000	18.700
8	18-19-20	42.900	19.500
9	21-22-23	44.700	20.400
10	24-25-26	46.600	21.200
11	27-28-29	48.400	22.100
12	30-31-32	50.300	22.900
13	oltre	52.200	23.800

ALLEGATO *B*

VERBALE DI ACCORDO NEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Art. 1.

Il presente accordo riguarda le Imprese di assicurazione rappresentate dall'A.N.I.A. di cui ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* » e i funzionari da esse dipendenti purchè in effettivo servizio al 29 novembre 1960.

Sono escluse dall'applicazione del presente accordo le Imprese associate che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A.

Nota a verbale. — Le Imprese che hanno invocato lo art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A. sono: « La Baloise » e l'« Insurance Company of North America ».

Nota a verbale. — Le disposizioni contenute nell'articolo 1 non riguardano il personale dipendente dalle agenzie e dagli Ispettorati di Zona dell'Alleanza Assicurazioni S.p.A., il quale è regolato da apposito contratto aziendale. Le disposizioni dell'art. 1 (gruppo « *D* ») riguardano, invece, il personale della Direzione Generale e delle Agenzie generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia dipendente dalla stessa Alleanza Assicurazioni S.p.A. Il personale assunto per il Centro di Chieti e dallo stesso dipendente usufruirà del trattamento economico del gruppo « *D* » ridotto del 20 %.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 ai funzionari dipendenti dalle Imprese assegnate ai gruppi « *C* », « *D* » ed « *E* » viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico tabellare del capo-ufficio, una indennità di carica, commisurata all'anzianità di nomina a funzionario, nella misura risultante dall'unita tabella (all. 1).

Ai « procuratori speciali », viene, inoltre, riconosciuta, con la stessa decorrenza, l'indennità aggiuntiva indicata nell'allegato 1.

Dette indennità assorbono, fino alla concorrenza, quanto attualmente corrisposto dall'Impresa sotto il medesimo o analogo titolo. Esse saranno ripartite in tante quote quante sono le mensilità corrisposte.

Art. 3.

Gli eventuali aggiustamenti apportati alle retribuzioni per effetto dell'andamento del costo della vita saranno estesi alle indennità di carica di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore il 12 dicembre 1960 e scadrà il 30 giugno 1963; s'intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Allegato 1

INDENNITÀ DI CARICA PER I FUNZIONARI

Classe	Permanenza anni	Indennità annua
1	1 - 2 - 3	224.000
2	4 - 5 - 6	248.000
3	7 - 8 - 9	272.000
4	10 - 11 - 12	296.000
5	13 - 14 - 15	320.000
6	16 e oltre	344.000

Ai *procuratori speciali* viene, inoltre, riconosciuta una indennità aggiuntiva annua di L. 40.000.

Visti, il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152004) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.